



DOVE STA ANDANDO LA PAC

**La parte agricola
del Regolamento Omnibus**



DOVE STA ANDANDO LA PAC

La parte agricola del Regolamento Omnibus

Il quaderno è frutto dell'impegno di un gruppo di lavoro coordinato da Fabrizio De Filippis e Gianluca Lelli, composto da competenze sia interne che esterne a Coldiretti. Al gruppo hanno partecipato Felice Adinolfi, Claudia Albani, Fabian Capitanio, Stefano Ciliberti, Riccardo Fargione, Angelo Frascarelli, Stefano Leporati, Paolo Magaraggia, Maurizio Reale e Matteo Sotgiu.



COLDIRETTI

INDICE

PRESENTAZIONE	5
INTRODUZIONE	7
CAPITOLO 1	
Il Regime dei Pagamenti diretti	9
CAPITOLO 2	
L'Ocm Unica	23
CAPITOLO 3	
La Gestione del rischio	35
CAPITOLO 4	
Lo Sviluppo rurale	39
Allegato al Capitolo 4: Lo stato di attuazione della Politica di sviluppo rurale	43
CAPITOLO 5	
La Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac	47
APPENDICE	
La parte agricola del Regolamento Omnibus: il dettaglio delle principali modifiche	53
Bibliografia	75

PRESENTAZIONE

L'approvazione della parte agricola del Regolamento Omnibus e la pubblicazione della Comunicazione della Commissione sul futuro della Politica agricola comune, rappresentano due passaggi fondamentali nella costruzione della Pac del prossimo futuro. Le indicazioni che emergono sono molteplici, alcune molto chiare, mentre per altre si tratta ancora di indizi. Partiamo dalle certezze.

La prima è che l'Omnibus, nato come piccola manutenzione, si configura come una vera e propria revisione di medio termine. Il campo delle modifiche apportate è infatti molto vasto e le novità introdotte rilevanti. Queste si concentrano soprattutto sugli aspetti della semplificazione delle misure ambientali, della gestione dei rischi e del riequilibrio dei poteri lungo la filiera e sono state accolte (e accompagnate) con favore dalla nostra Organizzazione.

L'esigenza di intervenire su alcune questioni non poteva essere procrastinata, anche perché, probabilmente, da qui alla prossima legislatura non ci saranno nuove occasioni per modificare i regolamenti di base e la Pac post 2020 sarà, inevitabilmente, una questione della prossima Commissione e del prossimo Parlamento Europeo. L'esigenza di modifica di alcuni elementi critici dell'attuale Pac è, peraltro, confermata anche dalla recente Relazione della Corte dei Conti in materia di greening. Nella Relazione, infatti, l'inverdimento risulta come una complicazione del sistema dei Pagamenti diretti, alla quale non è però associato un reale miglioramento delle performance ambientali dell'agricoltura. Il giudizio della Corte conferma le nostre tesi e non potrà, a nostro giudizio, non essere tenuto nell'opportuna considerazione in vista della prossima programmazione.

A ridosso dell'approvazione dell'Omnibus è arrivata anche la Comunicazione della Commissione che si innesta in uno quadro reso particolarmente incerto dal tema della Brexit e dei suoi impatti sul bilancio UE, nel cui ambito vi sono comunque molti segnali che fanno ritenere probabile una riduzione delle risorse destinate al settore agricolo. In questo scenario il timore più grande è che il combinato disposto della Brexit e dell'effetto convergenza (rispetto al quale la Comunicazione non sembra uscire dal solco tracciato nel 2013) si traduca in un calo di risorse che sarebbe insostenibile per i nostri agricoltori. Nella Comunicazione, si richiama anche al ruolo che la Pac potrebbe avere su temi di portata internazionale come la migrazione. Di fatto, viene riconosciuto il contributo significativo che l'agricoltura ha e potrebbe accrescere nella gestione dei flussi migratori, favorendo l'integrazione di queste persone, spesso provenienti da contesti rurali, nella nostra società e nelle nostre campagne offrendo loro opportunità che gli consentano di riappropriarsi della dignità che, troppo spesso, gli viene sottratta. Su questi aspetti sarà importante lavorare nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: da un lato per sostenere il bilancio della Pac, dall'altro per garantire un'equa distribuzione delle risorse tra gli Stati membri. Difendere il bilancio della Pac significa garantire il contributo sociale e ambientale che l'agricoltura fornisce

alla nostra società e che diffusamente è stato sottolineato nel corso della Consultazione pubblica, promossa dalla stessa Commissione europea, che come di consueto ha anticipato la Comunicazione. In merito alla ripartizione delle risorse, invece, questa non può consumarsi prendendo a riferimento il solo parametro della superficie. Sarebbe sbagliato, iniquo, non all'altezza di una Europa che ambisce a migliorare i servizi che la campagna offre alla collettività, soprattutto valorizzando il lavoro dei suoi agricoltori. Non tener conto di questo aspetto, e più specificatamente del parametro del lavoro e del valore aggiunto, significherebbe rinunciare all'idea di una politica agricola che ingloba non solo le aspettative della società, ma anche l'impegno che in tal senso viene profuso nelle aziende agricole e più in generale delle aree rurali.

Roberto Moncalvo
Presidente Coldiretti

INTRODUZIONE

Le ultime settimane del 2017 sono state caratterizzate da due fatti estremamente significativi per il futuro della Politica agricola comune (Pac). Il primo è l'approvazione della parte "agricola" del cosiddetto Regolamento Omnibus; il secondo la recente pubblicazione della Comunicazione della Commissione Europea dal titolo "*The future of food and farming*" (Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura) che, come da tradizione, anticipa i principali indirizzi che guideranno la formulazione della proposta legislativa sulla futura Pac.

La parte agricola dell'Omnibus, che sarà operativa a partire dal primo gennaio 2018, contiene diverse importanti novità che si sono materializzate nel corso della procedura negoziale e che risultano coerenti con molte delle aspettative manifestate dalla nostra Organizzazione. Le originarie proposte della Commissione prevedevano solo piccoli aggiustamenti e la volontà di deregolare la figura dell'agricoltore attivo. Quest'ultima ipotesi è stata sventata, salvando il principio, faticosamente affermato con la riforma del 2013, che le risorse della Pac sono destinate solo ai veri agricoltori e per quanto concerne gli altri contenuti, il lavoro svolto ha dato luogo a modifiche che sono andate ben al di là delle proposte.

Il risultato, come si vedrà, è che oggi alcuni impegni del *greening* risultano semplificati, le misure di gestione dei rischi vengono rese più attrattive, agendo sul loro costo-opportunità e le prerogative contrattuali della parte agricola nella filiera dal campo alla tavola vengono rafforzate, nell'obiettivo di riequilibrare il potere di mercato dei diversi attori che in essa operano.

Queste e altre novità vengono descritte in questo quaderno che vuole essere una guida agile per capire e interpretare quella che per numero e consistenza delle modifiche introdotte può essere considerata una vera e propria revisione di medio termine della Pac. La valenza delle decisioni prese risulta ancora maggiore se si considera che, probabilmente, questa legislatura europea non partorirà l'attesa riforma per la Pac post 2020. I tempi e le occasioni a disposizione delle istituzioni europee non sono sufficienti per promuovere e chiudere la necessaria iniziativa legislativa che prevede una procedura complessa.

La stessa Comunicazione della Commissione è stata presentata solo il 29 novembre 2017 e a questo punto è plausibile supporre che la proposta legislativa della Commissione Europea sulla Pac 2021-2027 non possa arrivare prima di maggio 2018.

Di conseguenza, non sembra esserci né il tempo né lo spazio politico per una approvazione della proposta prima dell'inizio della campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo e dell'insediamento della nuova Commissione; è ragionevole immaginare che il compito di varare la nuova Pac sarà affidato alla nuova Commissione. L'allungamento dei tempi non riguarda solo la Pac, ma tutte le politiche e – in primis – la discussione sul quadro finanziario pluriennale dell'UE. L'evento che più di altri è risultato condizionante è stato sicuramente la Brexit, argomento sul quale i negoziati – nonostante qualche risultato recente sul fronte del contributo finanziario del Regno Unito – vanno avanti con lentezza e non senza difficoltà.

Tuttavia, anche se una eventuale riforma della Pac sarà questione della prossima legislatura, la Comunicazione della Commissione contiene degli elementi sui quali vale la pena soffermarsi. Il documento risulta inevitabilmente meno puntuale e dettagliato dell'omologo che, nel 2010, precedette l'iniziativa legislativa per la Pac post 2013, ma ci sono a nostro avviso due grandi questioni che vale la pena di sottolineare che vengono richiamate nell'ultimo capitolo di questo lavoro.

La prima è l'idea di costruire un sistema di impegni ambientali più flessibile, con l'obiettivo di contestualizzare le pratiche benefiche per l'ecosistema e semplificare le procedure per agricoltori e Stati membri. Un sentiero a cui la Coldiretti guarda con molto interesse, condividendo tanto l'obiettivo della semplificazione quanto quello della maggiore efficacia ambientale degli sforzi richiesti ai nostri agricoltori, nel quadro di una maggiore flessibilità accordata agli Stati membri. Con la dovuta attenzione a non prestare il fianco a rischi di ri-nazionalizzazione della Pac, nel contesto di tale flessibilità potrebbe anche trovare spazio l'idea di un cauto cofinanziamento del I Pilastro, anche per compensare la probabile riduzione dei fondi UE.

La seconda questione riguarda la redistribuzione delle risorse relative ai pagamenti diretti e su questo punto restiamo critici rispetto all'ipotesi che sia ancora una volta il parametro della superficie a determinare la movimentazione delle risorse. Come affermato più volte crediamo, infatti, che questo riferimento sia distorsivo e riteniamo necessario puntare su altri parametri, in primo luogo il lavoro. Abbiamo ritenuto giusto utilizzare questo parametro per aggiustare il cosiddetto "capping" e riteniamo sia giusto utilizzarlo anche come riferimento per la redistribuzione dei Pagamenti diretti, perché pensiamo che esso – sicuramente più della superficie – sia rappresentativo dei valori espressi dall'agricoltura nei suoi diversi contesti.

Con questo quaderno, il secondo della serie "Dove sta andando la Pac", si aggiunge un altro tassello alla costante attività di monitoraggio della Pac su cui Coldiretti è tradizionalmente impegnata. La sua finalità, come sempre, è quella di accompagnare il percorso di approfondimento sul futuro della Pac, ma soprattutto di supportare operativamente i nostri agricoltori nell'interpretazione delle novità che saranno in campo da qui a pochi giorni.

CAPITOLO 1

Il Regime dei Pagamenti diretti

Con l'ultima riforma della Pac il Regime dei Pagamenti diretti ha subito modifiche sostanziali, tra cui spiccano le seguenti quattro:

1. innanzitutto, lo "spacchettamento" del precedente regime di pagamento unico in una serie di pagamenti, alcuni obbligatori altri facoltativi, con ampia facoltà concessa agli Stati membri di scegliere quali attivare e in che misura;
2. in secondo luogo, l'introduzione della figura dell'agricoltore attivo – un passaggio importante almeno sul piano dei principi, se non della sua effettiva incidenza – come prerequisito per essere beneficiario della Pac, per evitare che il sostegno della Pac vada a beneficiari molto diversi da quelli a cui dovrebbe essere indirizzato, ossia a soggetti che effettivamente vivono di agricoltura e che fanno della stessa la fonte di reddito principale;
3. in terzo luogo, la regionalizzazione del pagamento e la convergenza verso un Valore unitario nazionale (Vun)¹. Questi due meccanismi hanno l'obiettivo di ridurre le forti differenze nel valore dei Pagamenti diretti calcolati con criterio storico, per farli gradualmente convergere verso un valore omogeneo a livello nazionale (a questo riguardo, va ricordato che l'Italia ha scelto di applicare la regionalizzazione sulla base della "regione unica" a livello nazionale);
4. infine, l'introduzione del *greening*, un pagamento obbligatorio subordinato a una serie di vincoli ambientali e volto, da un lato, a garantire una maggiore sostenibilità ambientale della produzione agricola e, dall'altro, ad assicurare agli agricoltori la remunerazione per la produzione di beni pubblici.

L'applicazione del nuovo regime del pagamento di base in Italia ha portato alla determinazione del Valore unitario nazionale, cioè il valore verso cui devono convergere i titoli con il processo di convergenza. Tale valore è stato calcolato da Agea a 217,64 euro, risultando più alto rispetto alle previsioni a causa della minore superficie ammissibile.

Il valore dell'importo individuale per il pagamento *greening* per la campagna 2016, calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore, è stato fissato in 0,4993 (ossia il 49,93%) del valore dei titoli attivati dall'agricoltore. In altre parole, per ottenere l'importo del

¹ Rispetto alla precedente programmazione, il valore dei titoli conferiti all'agricoltore con la prima assegnazione non è costante nel tempo, ma può subire delle variazioni a causa del processo di convergenza. Infatti, i pagamenti al 2019 dovranno "convergere" verso un valore uniforme per tutti gli agricoltori e corrispondente al Vun. Nel processo di convergenza ci saranno agricoltori che subiranno una riduzione del valore dei propri titoli, perché di valore superiore al Vun e – specularmente – agricoltori con valore dei propri titoli inferiore al 90% del Vun che li vedranno aumentare: al termine del processo di convergenza i titoli dovranno raggiungere un valore pari almeno al 60% del Vun; mentre i titoli il cui valore è compreso tra il 90% del Vun e il Vun stesso non subiranno alcuna riduzione.

greening, l'agricoltore deve moltiplicare il valore dei titoli per il coefficiente 0,4993. Per il 2015, tale coefficiente era pari a 0,5012.

Nei primi due anni di applicazione gli Stati membri, compresa l'Italia, hanno riscontrato numerose difficoltà nell'applicazione del nuovo regime, soprattutto con il *greening*, tanto da indurre la Commissione ad avviare un processo di semplificazione che ha visto coinvolti inizialmente gli atti delegati e di esecuzione e successivamente, con una proposta presentata il 14 settembre 2016 denominata "Regolamento Omnibus", gli atti di base.

Le maggiori difficoltà sono state causate, in via prioritaria, dalla distanza tra la pratica agricola normalmente applicata e i tre obblighi del *greening*; ma anche da alcuni ritardi, che hanno portato a chiarimenti della norma intervenuti "in corsa", cioè successivamente all'avvio della riforma (il caso emblematico è stato quello della riclassificazione dell'erba medica come coltura, anziché come foraggera).

1.1 Le modifiche ai Pagamenti diretti

Le criticità nell'applicazione del nuovo Regime dei Pagamenti diretti ha mosso la Commissione europea ad introdurre dei cambiamenti che vanno nell'ottica della semplificazione, attraverso due atti legislativi diversi:

1. la modifica del Regolamento delegato della Commissione n. 639/2014, di attuazione del Regime dei Pagamenti diretti;
2. la parte agricola del "Regolamento Omnibus".

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione aveva presentato una serie di disposizioni di semplificazione della Pac, soprattutto del *greening*, che vanno a modificare il Regolamento delegato (UE) n. 639/2014. Il testo di modifica è stato oggetto di un ampio dibattito presso le Istituzioni comunitarie ed è stato pubblicato il 30 giugno 2017 (Reg. UE n. 2017/1155). Il punto più rilevante e dibattuto di questa modifica è il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari sulle aree di interesse ecologico (comunemente dette Efa, acronimo di *Ecological Focus Area*).

Per quanto riguarda il secondo punto, con l'accordo politico raggiunto a ottobre 2017 sulla parte agricola del Regolamento Omnibus e il successivo voto in Parlamento, sono state apportate importanti modifiche al sistema dei Pagamenti diretti che dovrebbero facilitare l'applicazione del regime per l'Amministrazione, ma soprattutto per le imprese agricole.

Le semplificazioni più significative riguardano il *greening*, ma non sono da sottovalutare anche le modifiche alla definizione di prato permanente, giovani agricoltori, sostegno accoppiato facoltativo e agricoltore attivo.

Il 2018, inoltre, sarà un anno importante non solo per le novità introdotte dal Regolamento Omnibus, ma anche perché entrerà a pieno regime la domanda grafica. Si chiuderà, infatti, il percorso avviato nel 2016 che ha coinvolto inizialmente il 25% della superficie ammissibile, per poi passare al 75% del 2017, fino ad arrivare all'applicazione della domanda grafica sul 100% della superficie ammissibile dal 2018.

1.2 Le modifiche al *greening*

Le modifiche apportate al *greening* prevedono una semplificazione dell'obbligo di diversificazione e delle aree di interesse ecologico.

1.2.1 Diversificazione

Riguardo alla diversificazione le novità più importanti riguardano le deroghe (Tabella 1).

In primo luogo è stato modificato il paragrafo 2 dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013 che consentirà, anche alle aziende con più del 75% della superficie a seminativo occupata da riso, la possibilità di lasciare invariata tale superficie, purché sui seminativi restanti la coltura principale non occupi più del 75% di tali seminativi. Questa modifica si tradurrà in una importante opportunità per i risicoltori che potranno mantenere invariate le proprie superfici a seminativo coltivate a riso, colmando il buco normativo presente nell'atto di base.

Altra modifica fondamentale è l'inserimento delle leguminose alla lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 44 del Reg. (UE) 1307/2013. Tale modifica, oltre a equiparare quanto previsto nelle deroghe Efa, consentirà di considerare di nuovo l'erba medica tra le colture utilizzabili per l'esenzione dall'obbligo. Ma – soprattutto – la modifica consentirà alle imprese un margine di manovra

Tabella 1 – Le modifiche alla diversificazione

Attuale obbligo	Modifica dal 2018	Effetto
Riso: deroga alla diversificazione in caso di seminativo interamente investito con tale coltura.	Possibilità di deroga anche nei casi in cui il riso occupa oltre il 75% dei seminativi aziendali, purché la coltura principale non occupi oltre il 75% dei seminativi rimanenti (art. 44, par. 2 del Reg. UE 1307/2013)	ESEMPIO Seminativi aziendali: 100 ettari Seminativi investiti a riso: 76 ettari Mais (o altra coltura): massimo 75% della superficie rimanente (18 ettari) L'azienda non è tenuta a diminuire la superficie a riso.
Esclusione delle leguminose da foraggio in purezza (es. erba medica) dalla definizione di "erba o altre piante erbacee da foraggio".	Inserimento delle leguminose tra le colture che consentono la deroga (art. 44, par. 2, lettera a. del Reg. UE 1307/2013)	ESEMPIO Seminativi aziendali: 100 ettari Seminativi con leguminose da foraggio in purezza o da granella: 76 ettari Azienda esente dall'obbligo di diversificazione.
Deroghe alla diversificazione: non applicabili qualora la superficie a seminativo/superficie ammissibile non investita dalla coltura che consente la deroga supera i 30 ettari	Eliminazione del limite dei 30 ettari.	ESEMPIO 1 Seminativi aziendali: 150 ettari Seminativi con leguminose: 116 ettari (oltre 75%) Seminativi rimanenti: 35 ettari L'azienda non è tenuta a rispettare l'obbligo di diversificazione (leguminose oltre il 75% dei seminativi) ESEMPIO 2 Seminativi aziendali: 150 ettari Seminativi con leguminose: 110 ettari Terreni a riposo: 6 ettari Seminativi rimanenti: 35 ettari L'azienda non è tenuta a rispettare l'obbligo di diversificazione (leguminose e terreni a riposo oltre il 75% dei seminativi).

Fonte: nostra elaborazione

molto più ampio nella gestione delle proprie superfici rispetto a quanto previsto in precedenza, giacché non saranno solo le leguminose da foraggio a poter essere utilizzate per la deroga, bensì tutte le leguminose, anche quelle da granella.

Altra modifica importante riguarda l'eliminazione del limite dei 30 ettari previsto alla lettera a) e alla lettera b) del paragrafo 3 dell'articolo 44 del Reg. (UE) 1307/2013. Questa modifica consentirà a tutte le imprese di poter usufruire della deroga, a prescindere dall'ampiezza della superficie (seminativi o ammissibile totale) non investita dalla coltura che consente la deroga.

Infine, in merito alla diversificazione, è stato precisato che lo Spelta (*Triticum spelta* L.) può essere considerato una coltura diversa rispetto alle altre colture appartenenti allo stesso genere (articolo 44, paragrafo 4 del Reg. UE 1307/2013).

1.2.2 Aree di Interesse Ecologico (Efa)

L'obiettivo di semplificazione passa anche attraverso la volontà di uniformare le deroghe previste dall'obbligo della diversificazione e dall'obbligo delle Efa. Questo passaggio è fondamentale per evitare confusione e complicazioni alle aziende agricole che sono tenute al rispetto dei due obblighi.

In quest'ottica, anche per l'obbligo Efa, è stato eliminato il limite dei 30 ettari previsto alla lettera a) e alla lettera b), paragrafo 4 dell'articolo 46 del Reg. (UE) 1307/2013. Così come per la diversificazione, questa modifica consentirà a tutte le imprese – che devono rispettare l'impegno delle Efa – di poter usufruire della deroga, a prescindere dall'ampiezza della superficie (seminativi o ammissibile totale) non investita dalla coltura che consente la deroga (Tabella 2).

Con il Regolamento Omnibus sono introdotte nuove tipologie di Efa. Infatti, a partire dal 2018, sarà possibile dichiarare ai fini Efa, qualora lo Stato membro decida di applicarle, anche le superfici investite con *Miscanthus*, *Silphium perfoliatum* e i terreni lasciati a riposo con piante mellifere (specie ricche in polline e nettare). Inoltre, per essere dichiarate ai fini Efa dall'agricoltore, le superfici coltivate con *Miscanthus* e *Silphium perfoliatum* non devono essere necessariamente situate sui seminativi dell'azienda.

Un'altra importante novità riguarda i fattori di ponderazione delle Efa. In particolare, tale fattore di ponderazione per le Efa produttive con colture azotofissatrici viene innalzato dall'attuale 0,70 a 1,00, mentre quello per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida viene portato dall'attuale 0,3 a 0,5.

Questa modifica è di grande rilevanza perché rende più semplice l'assolvimento dell'impegno delle Efa. Ad esempio, dal 2018, per soddisfare 10 ettari di Efa sono sufficienti 10 ettari di colture azotofissatrici (coefficiente di ponderazione 1), mentre fino al 2017 erano necessari 14,3 ettari di colture azotofissatrici (coefficiente di ponderazione 0,7). Inoltre, questa modifica assume una valenza maggiore a fronte del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari su alcune superfici dichiarate ai fini Efa, tra cui rientrano le azotofissatrici. In questo modo, la Commissione di fatto riconosce un ruolo ambientale maggiore alle suddette colture e limita gli effetti negativi derivanti dal divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari, riducendo le perdite economiche per gli agricoltori.

Infine, per le nuove superfici dichiarabili ai fini Efa, il coefficiente di ponderazione è pari a 0,7 per il *Miscanthus* e per il *Silphium perfoliatum* e pari a 1,5 per i terreni a riposo con piante mellifere.

Tabella 2 – Le modifiche alle Efa

Attuale obbligo	Modifica dal 2018	Effetto
Deroghe alle Efa: non applicabili qualora la superficie a seminativo/superficie ammissibile non investita dalla coltura che consente la deroga supera i 30 ettari	Eliminazione del limite dei 30 ettari.	<p>ESEMPIO 1</p> <p>Seminativi aziendali: 150 ettari Seminativi con leguminose: 116 ettari (oltre 75%) Seminativi rimanenti: 35 ettari L'azienda non è tenuta a rispettare l'obbligo Efa (leguminose oltre il 75% dei seminativi)</p> <p>ESEMPIO 2</p> <p>Seminativi aziendali: 150 ettari Seminativi con leguminose: 110 ettari Terreni a riposo: 6 ettari Seminativi rimanenti: 35 ettari L'azienda non è tenuta a rispettare l'obbligo Efa (leguminose e terreni a riposo oltre il 75% dei seminativi).</p>
Applicazione dei coefficienti di ponderazione previsti nell'allegato X del Reg. (UE) 1307/2013.	<p>Modifica di alcuni coefficienti di ponderazione e loro definizione per le nuove fattispecie inserite ed utilizzabili ai fini Efa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Azotofissatrici: da 0,7 a 1; - Boschi cedui a rotazione rapida: da 0,3 a 0,5; - <i>Miscanthus</i> e <i>Silphium perfoliatum</i>: 0,7 <p>Terreni a riposo con piante melifere: 1,5</p>	<p>ESEMPIO</p> <p><i>Superficie a seminativo</i>: 100 ettari <i>Azotofissatrici ai fini Efa</i>: 5 ettari, anziché 7,14 ettari.</p>

Fonte: nostra elaborazione

Le modifiche del Regolamento Omnibus si intersecano con quelle del Reg. (UE) 2017/1155 del 15 febbraio 2017 (modifica del Reg. UE 639/2014) e del Decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 che hanno portato molteplici novità alla gestione delle Efa, a partire dal 2018 (Tabella 3).

Terreni a riposo. Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 prevede, dal 1° gennaio 2018, che “per terreno a riposo si intende un seminativo, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi a partire dal 1° gennaio e fino al 30 giugno dell’anno di domanda”. Il periodo in cui il terreno deve essere lasciato a riposo in un dato anno civile è ridotto da otto a sei mesi (Tabella 3). Quindi, il terreno a riposo può essere oggetto di lavorazioni e/o coltivazione dal 1° luglio di ogni anno civile. La riduzione a sei mesi del periodo di riposo genera importanti conseguenze pratiche: gli agricoltori possono ottenere una produzione agricola dal 1° luglio oppure preparare il terreno per le colture dell’anno successivo. Sui tali terreni, durante il periodo di riposo dal 1° gennaio e fino al 30 giugno, è vietato l’utilizzo di prodotti fitosanitari. Inoltre, qualora dichiarati ai fini Efa, sui terreni a riposo è vietata qualsiasi attività nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno di ogni anno.

Tabella 3 – Le novità sulle Efa dal 2018

Elementi caratteristici	Modalità di gestione
Terreni lasciati a riposo	Durata di sei mesi, anziché di 8 mesi. A partire dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Divieto di produzione. Nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 giugno è vietata qualsiasi operazione.
Terrazze	Le terrazze sono le terrazze protette dalla BCAA 7 della condizionalità.
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Alberi isolati	Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Boschetti nel campo	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione.
Stagni	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Muretti di pietra tradizionali	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità.
Fasce tampone e bordi di campo	Non c'è più il fattore di conversione, ma solo il fattore di ponderazione. Sono protetti dalla BCAA 1 e dal CGO 1 o 10 e i bordi dei campi protetti dalla BCAA 7 e dal CGO 2 o 3 della condizionalità. La vegetazione ripariale è considerata ai fini del calcolo dell'area di interesse ecologico lungo i corsi d'acqua. Sulle fasce tampone e sui bordi dei campi è assente qualsiasi produzione agricola.
Ettari agroforestali	-
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	-
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari.
Boschi cedui a rotazione rapida	Assenza di uso di concimi minerali e/o prodotti fitosanitari.
Superfici imboschite	Superfici oggetto di forestazione e imboschimento nell'ambito dei Psr.
Colture azotofissatrici	Vietato l'utilizzo di prodotti fitosanitari. Possono includere miscugli di colture azotofissatrici e altre colture a condizione che le colture azotofissatrici siano predominanti.

*BCAA 7 Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio.

*CGO 2 Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

*CGO 3 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

*BCAA 1 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua.

*CGO 1 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

*CGO 10 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.

Fonte: Reg. (UE) 639/2014, Reg. (UE) 2017/1155 e decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017.

Elementi caratteristici del paesaggio. Al fine di semplificare e di ridurre tale incertezza nella gestione del regime per gli Stati membri e far fronte alle difficoltà incontrate dagli agricoltori in sede di dichiarazione delle Efa, il Reg. (UE) 2017/1155 e il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 introducono alcuni elementi di semplificazione per l'ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio; alcuni limiti dimensionali sono stati eliminati, mentre altri sono stati chiariti o modificati.

Ad esempio, le siepi, le fasce alberate e gli alberi in filari sono stati raggruppati in un unico tipo di elementi caratteristici del paesaggio, mentre prima erano separati. Per gli stessi motivi, i "gruppi di alberi" sono stati raggruppati sotto la voce "boschetti nel campo"; inoltre i bordi di campo sono stati fusi con le fasce tampone (Tabella 4).

I fattori di ponderazione e di conversione. Un'importante modifica del decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 riguarda i fattori di conversione, che vengono eliminati per la maggior parte degli elementi caratteristici del paesaggio. I fattori di conversione rimangono in vigore solamente per gli "alberi isolati". Per gli altri elementi caratteristici del paesaggio rimangono in vigore solamente i fattori di ponderazione. Questo significa che l'unità di misura del fossato non è più il metro lineare ma il metro quadrato, in quanto la misura non viene convertita, e quindi si deve misurare la superficie e moltiplicarla per il fattore di ponderazione. Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 conferma la larghezza massima di 10 metri per qualificare un corso d'acqua come fossato. Lo stesso decreto ministeriale prevede un fattore di ponderazione pari a 2, mentre – dal 1° gennaio 2018 – non prevede il fattore di conversione².

Un altro caso riguarda i muretti di pietra tradizionali. Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 qualifica il muretto tradizionale con limiti dimensionali ben precisi: lunghezza minima 25; altezza 0,3-5 m; larghezza 0,5-5 m. Lo stesso decreto ministeriale prevede un fattore di ponderazione 1, mentre – dal 1° gennaio 2018 – non prevede il fattore di conversione³ (tab. 4).

Le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio. Finora la dimensione portava all'esclusione o all'incertezza per molti elementi caratteristici del paesaggio; il Reg. (UE) 2017/1155 e il decreto ministeriale forniscono molti elementi di chiarezza e di semplificazione (Tabella 4). Ad esempio i boschetti venivano considerati elementi caratteristici del paesaggio solo se erano di una dimensione massima di 0,3 ettari; con il Reg. (UE) 2017/1155, la dimensione massima può superare 0,3 ettari, anche se la superficie che può essere qualificata come elemento caratteristico del paesaggio è calcolata fino ad una dimensione massima di 0,3 ettari. Un'altra modifica riguarda la vegetazione ripariale dei corsi d'acqua che viene tutta presa in considerazione ai fini del calcolo delle aree di interesse ecologico, indipendentemente dalla dimensione. Le fasce tampone e i bordi di campo possono essere qualsiasi fascia tampone e bordo di campo; la superficie da qualificare come area di interesse ecologico è calcolata fino ad una larghezza massima di 20 metri, mentre la larghezza minima viene unificata a 1 metro. Sulle "fasce tampone", sui "bordi di campo" e lungo i "bordi forestali senza produzione" è autorizzato lo sfalcio o il pascolo, a condizione che la superficie in questione resti distinguibile dal terreno agricolo adiacente.

² Ad esempio, un fossato di 600 metri lineari per una larghezza di 4 metri sviluppa una superficie di 2.400 mq. In base al decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017, considerando il fattore di ponderazione 2, genera 2.400 mq x 2 = 4.800 mq di Efa.

³ Ad esempio, un muretto di pietra tradizionale di 2.000 m lineari per una larghezza di 1,5 metri sviluppa una superficie di 3.000 mq. In base al decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017, considerando il fattore di ponderazione 1, genera 3.000 mq x 1 = 3.000 mq di Efa.

Tabella 4 – Efa ed elementi caratteristici del paesaggio: fattori di conversione e di ponderazione

Elementi caratteristici	Limiti dimensionali	Protette da condizionalità	Fattore di conversione	Fattore di ponderazione
Terreni lasciati a riposo		n.a.	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 m	Si	n.a.	1
Siepi, fasce alberate e alberi in filari	Larghezza massima 20 m	Si	n.a.	2
Alberi isolati		Si	20	1,5
Boschetti nel campo	Superficie massima 0,3 ha	No	n.a.	1,5
Stagni	Superficie minima 0,01 Superficie massima 0,3 ha	Si	n.a.	1,5
Fossati, compresi i corsi d'acqua per irrigazione o drenaggio	Larghezza massima 10 m	Si	n.a.	2
Muretti di pietra tradizionali	Lunghezza minima 25 m Altezza 0,3-5 m Larghezza 0,5-5 m	Si	n.a.	1
Fasce tampone e bordi di campo	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	Si	n.a.	1,5
Ettari agroforestali		n.a.	n.a.	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	1,5
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 m Larghezza massima 20 m	No	n.a.	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,5
Superfici imboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		n.a.	-	1

n.a. = Non applicabile.

Fonte: Decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017.

Divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Dal 1° gennaio 2018 entra in vigore il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari sulle colture azotofissatrici, sui terreni a riposo e sui bordi forestali con produzione dichiarati nella Domanda Pac come Efa. L'impatto maggiore si avrà sulle azotofissatrici e, in particolare, sulla soia al Nord Italia, largamente utilizzata dagli agricoltori per rispondere agli obblighi del *greening* e, in misura minore, per le leguminose da granella al Centro-Sud Italia. L'agricoltore dovrà adattarsi al divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Per gli agricoltori che utilizzano l'erba medica come Efa, il problema è facilmente risolvibile, in quanto l'erba medica può essere coltivata anche senza trattamenti. Il problema è difficilmente superabile per la soia e le leguminose da granella, visto che il divieto dei trattamenti, in particolare il diserbo, compromette la resa produttiva e l'economicità di tali colture. Il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari vige per il periodo di durata delle "colture azotofissatrici-Efa". Il Reg. (UE) 639/2014 (art. 45, par. 10) prevede che "tali colture sono presenti durante il periodo vegetativo". Una nota del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 6/09/2017 ha chiarito che la durata del divieto di prodotti fitosanitari "coincide con il naturale ciclo vegetativo, che, nel caso delle specie annuali, va dalla semina alla raccolta". Le suddette norme hanno due implicazioni:

- 1) l'utilizzo di prodotti fitosanitari è vietato dalla semina alla raccolta delle "colture azotofissatrici-Efa", mentre è consentito negli altri periodi;
- 2) il periodo vegetativo va dalla semina alla raccolta, e per raccolta si intende la produzione del frutto. Considerando le normali pratiche agronomiche, una "coltura azotofissatrice-Efa" sovesciata non completa il periodo vegetativo, mentre se è insilata completa il periodo vegetativo.

Colture azotofissatrici anche in miscugli. Il Reg. (UE) 2017/1155 ha introdotto la possibilità che i miscugli di colture azotofissatrici e altre piante possano essere qualificate come Efa a condizione che sia assicurata la predominanza delle colture azotofissatrici nei miscugli. Il decreto ministeriale n. 5604 del 2 ottobre 2017 recepisce questa modifica anche per l'Italia; si tratta di una modifica importante che consente agli agricoltori di ampliare il ventaglio delle colture utilizzabili come Efa.

1.3 Prato permanente

Con la modifica della parte agricola del Regolamento Omnibus sono state apportate importanti modifiche alla definizione di prato permanente per meglio adattarla alle diverse tipologie di sistemi agricoli che caratterizzano l'UE.

In primo luogo è prevista la possibilità di considerare l'aratura come criterio da utilizzare per la classificazione dei prati permanenti. In particolare, lo Stato membro può decidere di considerare come prato permanente anche le superfici che non sono state arate per 5 anni o più. Questo aspetto è molto importante, in quanto consentirebbe di classificare come prato permanente solo le superfici effettivamente pascolate. A oggi, infatti, se su una superficie si sussegue una foraggiera annualmente seminata (ad esempio il loietto), quella superficie dopo 5 anni rientra nella definizione di prato permanente, portando con sé tutte le limitazioni previste dall'obbligo di mantenimento del *greening* (divieto di aratura e conversione nelle aree sensibili e richiesta di autorizzazione nelle altre aree)⁴.

Lo Stato membro può decidere che oltre all'erba o altre piante erbacee da foraggio (di seguito foraggere), sulla superficie a prato permanente possono essere presenti anche altre specie arbustive e/o legnose e alberi che producono cibo per gli animali purché le foraggere rimangano predominanti. Tuttavia, oltre alla possibilità di considerare come pratiche tradizionali anche le superfici pascolate dove le foraggere non sono predominanti, con l'Omnibus lo Stato membro può decidere di considerare come prato permanente anche le superfici pascolabili dove le foraggere non sono predominanti o addirittura assenti.

In sostanza, lo Stato membro potrà decidere di:

- i. considerare come prato permanente le superfici che non sono arate per 5 anni o più purché la superficie sia utilizzata per la produzione di foraggere seminate o spontanee e che non siano incluse nella rotazione dell'azienda per 5 anni o più;

⁴ In Italia, prima del Regolamento Omnibus, gli agricoltori avevano avuto notevoli problemi con il loietto, coltura particolarmente diffusa nelle aziende zootecniche della pianura padana. Il loietto è un'erba da foraggio annuale che viene seminata dopo l'aratura e la preparazione del terreno, come un qualsiasi cereale a paglia. In base alla normativa comunitaria, dopo 5 anni di loietto, la superficie interessata diventava prato permanente, con il relativo impegno del *greening*. Il Regolamento Omnibus risolve questo problema lasciando la possibilità agli Stati membri di non classificare a prato permanente le foraggere annualmente seminate.

- ii. sulle superfici dove le foraggere non sono predominanti, includere nei prati permanenti altre specie come arbusti e/o alberi che producono cibo per gli animali; e/o
- iii. considerare come prato permanente anche le superfici dove le foraggere non sono predominanti o sono assenti sulla superficie pascolabile.

Le decisioni previste al punto ii) e iii) potranno essere applicate a tutto il territorio oppure solo a determinate porzioni di territorio.

Infine, a partire dal 2018, i terreni lasciati a riposo considerati come seminativi in tale anno e negli anni successivi, dal 2023 o successivamente, saranno considerati prati permanenti, sempre che le condizioni previste nella definizione di prato permanente siano rispettate. Per evitare che la superficie diventi prato permanente è necessario interrompere l'utilizzo come terreno a riposo almeno una volta nell'arco dei 5 anni. Tale modifica non vale per i terreni lasciati a riposo considerati come seminativi prima del 2018 e che potranno essere ancora considerati come tali.

1.4 Riduzione dei pagamenti e flessibilità tra Pilastri

Con le scelte nazionali comunicate entro il 1° agosto 2014, l'Italia ha applicato la riduzione dei pagamenti e il *capping* con due soglie di riferimento:

- oltre 150.000 euro, taglio del 50% degli importi;
- oltre 500.000 euro (successivamente alla prima riduzione del 50%), taglio del 100% degli importi.

Con l'Omnibus è data la possibilità allo Stato membro di rivedere annualmente le proprie decisioni purché queste non comportino una riduzione degli importi disponibili per lo Sviluppo rurale.

In merito alla flessibilità tra Pilastri (trasferimento di risorse tra i Pagamenti diretti e lo Sviluppo rurale) nel 2014 l'Italia ha deciso di non applicarla. Tuttavia, con il Regolamento Omnibus, è prevista la possibilità di rivedere le scelte fatte con effetto, però, a partire dal 2019.

1.5 Riserva nazionale

Lo Stato membro può decidere di applicare una riduzione lineare dei titoli per coprire i fabbisogni, oltre che dei giovani e nuovi agricoltori, anche per le casistiche relative all'abbandono delle terre e alla compensazione di svantaggi specifici. Tuttavia, l'opzione è applicabile solo successivamente al taglio effettuato per coprire i fabbisogni di giovani e nuovi agricoltori e nello stesso anno.

Questa novità del Regolamento Omnibus è particolarmente importante per l'Italia.

Infatti, il Reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 30, par. 6) stabilisce che la riserva nazionale dovrà essere utilizzata in via prioritaria per l'assegnazione di titoli a (Tabella 5):

- giovani agricoltori (fattispecie A);
- nuovi agricoltori che iniziano la loro attività agricola (fattispecie B).

Inoltre, il Reg. (UE) n. 1307/2013 (art. 30, par. 7) stabilisce che gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per situazioni particolari. Tra gli ulteriori utilizzi previsti dal Regolamento, il Decreto ministeriale n. 6513 del 18 novembre 2014 ha stabilito di utilizzare la riserva nazionale con le seguenti priorità:

- per assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico (fattispecie C);

- per assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (fattispecie D);
- per assegnare titoli agli agricoltori ai quali è stata negata l’assegnazione di titoli per cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali (fattispecie E);
- per assegnare titoli in conseguenza di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie (fattispecie F).

Tabella 5 – Le fattispecie della riserva nazionale

Codifica Fattispecie	Fattispecie	Valore dei titoli da riserva
A	Giovane agricoltore	Valore medio nazionale o aumento del valore dei titoli fino al valore medio nazionale.
B	Nuovo agricoltore	
C	Abbandono di terre	
D	Compensazione vantaggi specifici	
E	Situazioni di difficoltà	Valore dei titoli che avrebbe ottenuto se non si fosse verificata la causa che ha impedito la presentazione della domanda.
F	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	Il valore dei titoli è conseguente alla decisione giudiziaria o al provvedimento amministrativo.

La normativa prevede che le fattispecie A (giovani agricoltori), B (nuovi agricoltori) e F (Provvedimenti amministrativi) della riserva nazionale devono essere accolte integralmente, mentre le richieste alle fattispecie C, D e E possono non essere azzerate per rientrare nel plafond nazionale.

Con il Regolamento Omnibus, lo Stato membro può decidere di applicare una riduzione lineare dei titoli per coprire i fabbisogni di tutte le fattispecie della riserva nazionale.

1.6 Giovani agricoltori

In base a quanto stabilito nel Regolamento (UE) n. 1307/2013, il sostegno ai giovani agricoltori è stato finora erogato per un periodo massimo di 5 anni a partire dalla prima domanda presentata per il pagamento dei giovani. Tuttavia, il periodo di 5 anni è stato ridotto del numero di anni trascorsi dall’insediamento alla prima presentazione della domanda di aiuto per pagamento aggiuntivo spettante ai giovani.

Con le modifiche previste dal Regolamento Omnibus, a partire dal 2018, tale modalità di calcolo sarà eliminata. Ciò vuol dire che tutti i giovani agricoltori potranno richiedere il pagamento supplementare fino a 5 anni dalla data di insediamento, e riceverlo per un periodo totale di 5 anni (senza alcuna riduzione dovuta al numero di anni trascorsi dalla data di insediamento).

Lo Stato membro dovrà decidere se applicare tale modifica anche i giovani agricoltori che hanno ricevuto il pagamento aggiuntivo nel periodo precedente l’anno di domanda 2018. Infatti, ogni Stato membro potrà decidere di ridurre il periodo dei 5 anni di erogazione del pagamento per i giovani agricoltori insediati tra il 2010 e il 2013, lasciando di fatto invariata la condizione dei giovani che si sono insediati in quegli anni e che hanno richiesto il pagamento aggiuntivo.

Inoltre, l’Italia potrà decidere di innalzare il valore del pagamento supplementare spettante ai giovani agricoltori dall’attuale 25% del valore medio dei titoli detenuti (in proprietà o in affitto), fino a un massimo del 50%.

Rispetto alla prima proposta presentata dalla Commissione, nel corso dei triloghi è stata respinta l'eliminazione del limite massimo di ettari o di titoli su cui calcolare il pagamento ai giovani agricoltori. L'approvazione di tale emendamento avrebbe potuto innescare fenomeni speculativi attraverso l'inserimento fittizio di giovani agricoltori all'interno della compagine imprenditoriale al solo scopo di lucrare sulla maggiorazione dell'importo.

1.7 Sostegno accoppiato

A partire dal 2018, il sostegno accoppiato non dovrà essere più concesso al solo scopo di incentivare il mantenimento degli attuali livelli produttivi, prevedendo, quindi, anche la possibilità di un aumento delle produzioni.

Inoltre, gli Stati membri potranno rivedere annualmente le condizioni per la concessione del sostegno accoppiato, il che comporta la possibilità di modificare le percentuali di risorse da destinare ai diversi comparti, le condizioni per l'erogazione e la possibilità di interrompere l'erogazione del sostegno. Eventuali revisioni annuali al sostegno accoppiato dovranno essere comunicate entro il 1° agosto dell'anno precedente l'applicazione delle modifiche.

Infine, il Regolamento Omnibus prevede per la Commissione la possibilità di adottare atti delegati per consentire che il sostegno accoppiato continui ad essere pagato fino al 2020 sulla base del numero di capi/ettari richiesti a premio dal singolo agricoltore in un periodo di riferimento passato. In caso di crisi di mercato, questa deroga temporanea mira a non aggravare situazioni di sovrapproduzione, pur assicurando nel lungo periodo il mantenimento di dati livelli produttivi, in particolare nelle zone sensibili. In pratica, con questa modifica la Commissione ha la facoltà di rendere "disaccoppiato" il sostegno accoppiato della Pac, legandolo alla produzione passata. Di conseguenza, in caso di applicazione, l'agricoltore riceverà un pagamento commisurato a livelli di produzione storici, con la possibilità di diminuire il numero di capi/ettari per i quali aveva effettuato la domanda di aiuto, ricevendo però il medesimo sostegno.

1.8 Agricoltore attivo

Come si è visto, uno dei principali obiettivi che ha guidato le scelte del legislatore comunitario nella stesura e nella successiva approvazione della parte agricola del Regolamento Omnibus è la semplificazione amministrativa. Questo è stato vero anche per l'agricoltore attivo, anche se in questo caso si è rischiato che l'obiettivo della semplificazione portasse a mettere troppo frettolosamente da parte una norma che aveva e che ha un significato politico importante. È bene, infatti, ricordare che l'istituzione della figura dell'agricoltore attivo nasceva come risposta ai continui richiami della Corte dei Conti europea sugli aiuti concessi a una serie di beneficiari non agricoli, per porre freno a tale distorsione.

Nei considerando dell'Omnibus, il legislatore ha riconosciuto che l'esperienza del primo periodo di attuazione della riforma ha mostrato una serie difficoltà da parte degli Stati membri nell'applicazione dei criteri che definiscono l'agricoltore attivo, riportati nel terzo sottoparagrafo dell'articolo 9(2) del Reg.(UE) 1307/2013, insieme alle criticità derivanti dall'eccessivo onere burocratico legato all'attuazione della "lista nera", contenente le attività escluse dall'eleggibilità a ricevere pagamenti diretti. In particolare, viene ricordato lo squilibrio tra i costi amministrativi associati alle verifiche e ai controlli amministrativi necessari ad applicare la norma rispetto ai benefici ricavati dall'individuazione e dall'esclusione di un ristretto numero di beneficiari non attivi.

Per rispondere a queste problematiche, l'Ue è intervenuta introducendo alcune modifiche al Reg. (UE) 1307/2013 che di seguito vengono riportate.

In primo luogo, il nuovo paragrafo 3a dell'articolo 9 (agricoltore in attività) prevede che – in aggiunta ai criteri esistenti per l'individuazione degli agricoltori attivi – gli Stati membri possono decidere (entro il termine perentorio del 31 marzo 2018) che i pagamenti diretti non vengano erogati agli agricoltori che non siano iscritti per le loro attività agricole in un'anagrafe tributaria o previdenziale nazionale. Qualora gli Stati optino per questa clausola, è prevista l'applicazione della soglia di esenzione – espressa in termini di pagamenti diretti ricevuti a valere sulla Domanda Unica dell'anno precedente e comunque non più alta di 5000 € – al di sotto della quale il pagamento sarebbe garantito anche a chi non abbia il suddetto requisito.

Altre novità rilevanti sono inserite in due nuovi paragrafi dell'articolo 9: il paragrafo 7, il cui scopo è ridurre il carico amministrativo associato all'applicazione dei criteri che definiscono l'agricoltore attivo; e il paragrafo 8, che intende semplificare l'individuazione delle attività della lista nera, ovvero non beneficiarie degli aiuti diretti.

Scendendo nel dettaglio, il paragrafo 7 stabilisce che, in presenza di soggetti che rientrano nella "lista nera" e che non avrebbero diritto a ricevere i Pagamenti diretti, ciascuno Stato membro potrà decidere di applicare uno o due soltanto dei tre criteri elencati per il riconoscimento di tali soggetti come agricoltori attivi, vale a dire:

1. l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
2. le sue attività agricole non sono insignificanti;
3. la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

Per quanto concerne il paragrafo 8, esso concede agli Stati membri la possibilità di decidere se interrompere l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9, dedicato alla "lista nera" delle attività non riconosciute come agricole. In pratica, ogni Stato potrà decidere di ignorare tale lista.

Come si vede, si tratta di modifiche non banali, che di fatto rendono possibile agli Stati membri di ridurre gli effetti della figura dell'agricoltore attivo. E' comunque positivo il fatto che si sia evitata una vera e propria cancellazione della norma, consentendo la sua applicazione negli Stati membri – come l'Italia – dove esiste una sensibilità rispetto alla volontà di concedere i pagamenti diretti ai soggetti la cui attività agricola rappresenta la principale fonte di reddito.

Le decisioni relative alle questioni appena descritte dovranno essere notificate alla Commissione entro il 31 marzo 2018 (o entro il 1° agosto e in ciascuno dei successivi anni in cui l'attuale Reg. UE 1307/2013 rimarrà in vigore).

Infine, occorre ricordare come le modifiche introdotte dal Regolamento Omnibus sulla figura dell'agricoltore attivo avranno anche delle ripercussioni sul Reg.(UE) 1305/2013 o, per meglio dire, su quella misure dei Psr per le quali il riconoscimento di tale status è *conditio sine qua non* per poter beneficiare degli aiuti del II Pilastro della Pac.

CAPITOLO 2

L'Ocm Unica

Il tema della stabilizzazione dei mercati e dei prezzi è emerso in modo incalzante nel primo periodo di applicazione della nuova Pac 2014-2020, a seguito di due fenomeni di notevole rilievo:

- la forte volatilità dei prezzi agricoli;
- l'ampliamento della forbice tra i prezzi alla produzione e i prezzi al consumo e la progressiva perdita di potere negoziale degli agricoltori lungo la filiera alimentare.

L'UE, da tempo cosciente del problema, ha creato nel 2009 un Gruppo di alto livello sul latte e nel 2010 un Forum di alto livello per un miglior funzionamento della filiera alimentare, allo scopo di raccogliere proposte per il miglioramento di strumenti per rafforzare la posizione negoziale degli agricoltori.

Un deciso passo in questa direzione è stato il Reg. (UE) 261/2012, detto anche "pacchetto latte", nato in seguito ai lavori del Gruppo di alto livello sul latte.

La Pac 2014-2020 ha inglobato le decisioni del "pacchetto latte", estendendole ad altri settori agricoli; infatti, il potenziamento degli strumenti di regolazione del mercato da parte dei produttori sono le uniche novità del Regolamento sull'Ocm unica del pacchetto di riforme della Pac 2014-2020 (Reg. UE 1308/2013).

Il tema della stabilizzazione dei mercati e dei prezzi è molto attuale, tra gli operatori e i decisori pubblici. Dal 2007 ad oggi perdurano numerose crisi di mercato e un'elevata volatilità dei prezzi; soprattutto negli ultimi tre anni si sono registrate diverse situazioni problematiche:

- l'Embargo russo con le sue conseguenze negative sui mercati agricoli europei, in particolare nell'ortofrutta;
- la grave crisi del mercato lattiero-caseario del 2016: una crisi di breve durata a cui ha fatto seguito un repentino innalzamento dei prezzi del latte, trainati dall'impennata del burro;
- la forte stagnazione dei prezzi dello zucchero e dei cereali che perdura da tre anni.

2.1 Il contesto

La volatilità dei prezzi è fortemente cresciuta dopo il 2007, tanto da divenire un elemento strutturale del mercato agricolo mondiale e anche europeo. Alcuni autori ritengono che non si debba parlare di "volatilità", ma di "incertezza" (Esposti, 2016); indipendentemente dall'interpretazione scientifica, questo fenomeno genera una situazione di grave difficoltà per le imprese agricole.

L'instabilità dei prezzi agricoli dell'UE è il frutto di due fattori che sono emersi nell'ultimo decennio: le dinamiche evolutive dei mercati mondiali e l'eliminazione delle politiche di sostegno dei prezzi della Pac.

L'esempio più evidente è quello del settore lattiero-caseario, caratterizzato per 31 anni dalla presenza del regime delle quote latte, un potentissimo strumento che ha contingentato i quantitativi prodotti dagli agricoltori europei. In virtù delle difficoltà che il regime delle quote latte aveva iniziato a incontrare e del manifestarsi della volatilità dei prezzi anche nel comparto lattiero-caseario (Commissione europea, 2010), l'UE ha deciso di smantellarlo e di sostituirlo con strumenti in grado di assecondare le esigenze dei produttori e di evitare un intervento diretto nel mercato da parte dell'Autorità pubblica.

La volatilità dei prezzi del settore lattiero-caseario è stata impressionante, a livello mondiale e nazionale, sia prima che dopo l'abolizione delle quote latte. Fino a luglio 2007, i prezzi medi nazionali erano abbastanza stabili e oscillavano tra 32 e 39 euro/hl (fonte: Ismea). Da quel momento, i prezzi hanno iniziato a salire fino a giungere a 42 euro/hl a marzo 2008. Nel secondo trimestre 2008, è iniziata una fase di forte e rapido declino, che ha portato il prezzo medio nazionale a 30 euro/hl nel luglio 2009, raggiungendo il livello più basso dell'ultimo quindicennio. Dopo il 2009 si è verificata una nuova risalita dei mercati, che ha portato il prezzo del latte a 40 euro/hl nel febbraio 2012, poi una nuova discesa a 36 euro/hl a maggio 2012, quindi un nuovo aumento a 44 euro/hl a febbraio 2014, seguita da un ennesimo crollo a 32 euro/hl a giugno 2016, per poi risalire nuovamente dopo pochi mesi a 40 euro/hl (ottobre 2017).

Un andamento analogo, con fluttuazioni persino maggiori, si è registrato nel settore dei cereali, in particolare del grano duro. Nel 2007, i prezzi dei cereali avevano registrato una fortissima impennata, con il valore eclatante del grano duro che aveva superato 500 euro/ton. Ma già nel 2009 il prezzo aveva registrato il livello più basso dei precedenti cinque anni, con quotazioni medie nazionali di 150 euro/ton. Già dopo un anno, nel 2011, si registravano aumenti consistenti ed imprevisti per effetto di andamenti climatici avversi. Negli anni successivi, i prezzi dei cereali si sono mantenuti sostenuti fino al 2014, poi è iniziato il crollo nel 2015, prima del mais, poi del grano tenero e dei cereali foraggeri, infine nel 2016 anche del grano duro.

Anche la perdita di potere negoziale lungo la filiera e l'ampliamento della forbice tra prezzi alla produzione e i prezzi al consumo è divenuto un fattore strutturale, per almeno due ragioni.

In primo luogo, la posizione di mercato degli acquirenti è tradizionalmente stata sempre più forte dei fornitori di beni agricoli, anche perché essi sono i produttori del bene finito, più vicini al consumatore finale e, di conseguenza, possono differenziare il prodotto in maniera più efficiente. In secondo luogo, il diverso grado di concentrazione ed il diverso potere di mercato tra il settore agricolo e i settori a valle si traduce nello scarso potere negoziale degli agricoltori lungo la filiera.

A questo si aggiungono numerosi altri fattori che possono portare a gravi carenze nell'adeguamento dell'offerta alla domanda e a pratiche commerciali sleali (Commissione europea, 2009).

2.2 Le risposte della Pac

Per comprendere le misure di mercato della Pac 2014-2020 e le modifiche del Regolamento Omnibus, occorre risalire a una tappa fondamentale dell'evoluzione della politica dei mercati, l'introduzione dell'Ocm unica, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Fino al 31 dicembre 2007, la politica dei mercati era costituita da ventuno Ocm, istituite tra il 1962 e il 1970, ciascuna facente capo a un Regolamento di base del Consiglio, spesso corredato da un corollario di norme integrative.

Dal 2008, l'Ocm unica ha sostituito le precedenti ventuno e in un unico Regolamento (Reg. CE 1234/2007) sono state riunite e armonizzate tutte le norme degli strumenti classici della politica di mercato: intervento, ammasso privato, contingenti tariffari di importazione, restituzioni all'esportazione, misure di salvaguardia, normativa sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza.

Dal punto di vista operativo, l'Ocm unica non ha introdotto nuovi strumenti: ha semplificato solamente il quadro giuridico attraverso un'operazione di architettura normativa. Tuttavia, se da una parte non ci sono state innovazioni sostanziali, dall'altra l'introduzione di una Ocm unica è stata politicamente molto importante, perché ha reso espliciti gli effetti di un percorso di radicale cambiamento della Pac, iniziato nel 2003 con la riforma Fischler (Frascarelli, 2008). In questo percorso, dominato dal disaccoppiamento, i sostegni specifici di ogni settore sono confluiti nel regime del pagamento unico aziendale (Pua), lasciando alle Ocm la regolazione degli scambi con i Paesi terzi, le disposizioni generali, le reti di sicurezza e un certo numero di norme relative al mercato interno.

L'*Health check* del 2008 ha proseguito lo smantellamento della politica dei mercati con l'ulteriore riduzione degli interventi garantiti e con l'abrogazione di tutti gli strumenti di regolazione dell'offerta: *set aside* (al 1° gennaio 2009), quote latte (al 1° aprile 2015), diritti di impianto dei vigneti (al 1° gennaio 2016). Inoltre, dal 1° ottobre 2017 è stato soppresso anche il regime delle quote zucchero.

Proprio in questo periodo, dal 2007, inizia a manifestarsi pesantemente il fenomeno della volatilità dei prezzi, interessando tutte le *commodity* agricole e aggiungendosi al cronico problema dello scarso potere negoziale degli agricoltori nella filiera alimentare. Nel 2009, la crisi del settore lattiero-caseario ha toccato livelli drammatici per la sopravvivenza delle imprese zootecniche e ha spinto l'UE a ricercare nuove tempestive soluzioni.

In questo nuovo scenario, l'UE non ha potuto reagire alla crisi con i vecchi strumenti della politica dei mercati, ad eccezione di qualche limitato intervento di stoccaggio, ma con il "pacchetto latte"⁵ che ha accelerato il passaggio dagli strumenti diretti di intervento dell'Autorità pubblica sui mercati (garanzia dei prezzi, restituzioni all'esportazione, controllo dell'offerta, ammasso) agli strumenti indiretti di stabilizzazione del mercato: economia contrattuale, organizzazioni dei produttori (OP), organizzazioni interprofessionali (OI), trasparenza delle informazioni, regolazione dell'offerta dei formaggi con denominazione di origine (Frascarelli, 2012).

Il significato politico del "pacchetto latte" è andato ben oltre le specifiche misure adottate per il settore lattiero-caseario; come si è detto, esso ha anticipato il cambiamento del paradigma portante della politica dei mercati che caratterizzerà la Pac negli anni successivi (Matthews, 2013).

Nella Pac 2014-2020, emergono chiaramente gli obiettivi di migliorare la competitività del settore agricolo, di aumentare la percentuale di valore che esso rappresenta nella filiera alimentare e di ridurre la forbice tra prezzi alla produzione e prezzi al consumo. Dal punto di vista giuridico, gli strumenti della politica comune dei mercati 2014-2020 sono contenuti nella nuova Ocm unica (Reg. UE 1308/2013), che mantiene l'impalcatura della precedente Ocm unica (Reg. CE 1234/2007) più le novità del "pacchetto latte" e altre innovazioni scaturite nel corso del negoziato sulla riforma.

In sintesi, l'Unione europea ha progressivamente cambiato la propria strategia di stabilizzazione dei mercati agricoli, passando da strumenti più invasivi e distorsivi (prezzi garantiti, restituzioni all'esportazione, ammassi pubblici, quote, *set aside*, ecc.) a strumenti di regolazione indiretta

⁵ Dal punto di vista giuridico, il "pacchetto latte" (Reg. UE 261/2012) è una modifica del regolamento dell'Ocm unica allora vigente (Reg. Ce 1234/2007).

del mercato, quali: organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori; organizzazioni interprofessionali; trasparenza del mercato; contratti, che l'autorità pubblica può rendere anche obbligatori (estendendo quelli del "pacchetto latte" ad altri settori); sviluppo di filiere corte dal produttore al consumatore, senza intermediari; programmazione dell'offerta delle produzioni Dop e Igp (già prevista nel "pacchetto latte" per i formaggi, è stata estesa ai prosciutti).

A questi strumenti si aggiungono quelli di gestione del rischio, in particolare i fondi di mutualità, collocati nel II Pilastro della Pac.

Delle vecchie misure di mercato rimangono in vigore alcune residue forme di protezione alla frontiera dal lato delle importazioni (dazi) e reti di sicurezza sul mercato interno: ritiri dal mercato e ammasso pubblico (con prezzi di riferimento talmente bassi da non rappresentare alcuna protezione per gli agricoltori) e aiuti all'ammasso privato (Frascarelli, 2014).

2.3 Gli avvenimenti più recenti

Il funzionamento delle filiere agroalimentari è rimasto un tema centrale per la Pac 2014-2020 ed è stato al centro dell'attenzione anche nel dibattito e nelle decisioni del Regolamento Omnibus.

Nell'ultimo triennio (2015-2017), le crisi di mercato hanno picchiato duramente, soprattutto nel settore lattiero-caseario, nel settore dell'ortofrutta (per i comparti interessati all'Embargo russo) e nel settore dei cereali (in particolare per l'Italia il grano duro). In risposta alle forti sollecitazioni degli agricoltori e degli Stati membri, la Commissione europea e il Consiglio hanno affrontato le crisi, in primo luogo, con interventi congiunturali di breve periodo e, in secondo luogo, con interventi strutturali di lungo periodo.

2.3.1 Le misure congiunturali di contrasto delle crisi di mercato

Per fare fronte alle crisi dei mercati agricoli, il primo pacchetto di misure congiunturali è stato presentato dal commissario Phil Hogan nel corso del Consiglio agricoltura del 14 marzo 2016. Tali misure, orientate al mercato e neutre dal punto di vista del bilancio, si sono incentrate sulla regolamentazione volontaria e temporanea di produzione di latte, sul pieno utilizzo e miglioramento delle misure di mercato esistenti⁶ e su una maggior flessibilità del sostegno in materia di aiuti di Stato.

Inoltre sono state rafforzate le misure di gestione volontaria dell'offerta, introdotte con l'applicazione dell'articolo 222 del Reg. (UE) 1308/2013, articolo che può essere applicato durante i periodi di grave squilibrio dei mercati. Si tratta di una misura eccezionale istituita con la Pac 2014-2020 per salvaguardare il mercato interno dell'UE, ma mai usata prima, che dimostra una certa flessibilità dell'Ocm unica nell'affronto delle crisi gravi di mercato.

A metà 2016, la gravità della crisi del settore lattiero-caseario ha richiesto ulteriori interventi straordinari. Nella riunione del Consiglio agricoltura del 18 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto di misure del valore di 500 milioni di euro (fondi UE), a sostegno degli agricoltori che si trovano ad affrontare le attuali difficoltà del mercato.

⁶ Compreso un temporaneo raddoppiamento delle soglie quantitative indicate per l'intervento pubblico di latte scremato in polvere (modifica del Regolamento UE 1370/2013) e di burro e di aiuto all'ammasso privato per la carne suina.

Le misure congiunturali di contrasto delle crisi di mercato, appena illustrate, sono state adottate all'interno dell'attuale quadro normativo (Reg. UE 1308/2013), ad eccezione dello stanziamento straordinario per il settore lattiero-caseario. Le forti pressioni esercitate dagli agricoltori per un ritorno ai vecchi interventi di mercato sono state quindi respinte dalla Commissione: una dimostrazione che la Pac conferma l'approccio basato sull'orientamento al mercato, senza un ritorno "al passato".

2.3.2 Il rafforzamento del produttore nella filiera

Il ruolo e la posizione dei produttori nella filiera agroalimentare continuano a destare grande preoccupazione. Gli sforzi delle Istituzioni comunitarie in questa direzione, in particolare la Commissione e il Parlamento europeo, sono stati notevoli.

Il 12 gennaio 2016, la DG Agri della Commissione europea ha istituito un nuovo gruppo di esperti, denominato *Agricultural Markets Task Force*, composta di dodici esperti indipendenti, con il mandato di discutere questioni rilevanti, quali la trasparenza del mercato, l'accesso per gli agricoltori agli strumenti finanziari e mercati a termine a copertura del rischio di prezzo, le opzioni per l'organizzazione dei rapporti contrattuali all'interno della catena e possibilità legali per l'organizzazione di azioni collettive degli agricoltori.

Il 14 novembre 2016, la *Task Force* Mercati Agricoli ha pubblicato la sua relazione. Oltre a esprimere il timore che gli agricoltori stiano pagando lo scotto della volatilità dei prezzi e di periodi prolungati di prezzi bassi, la relazione della *Task Force* conclude che il quadro politico che disciplina la filiera alimentare "può e deve essere migliorato". Tra le altre conclusioni, la relazione auspica nuove norme a livello dell'UE per intervenire su alcune pratiche commerciali sleali, nonché l'attuazione di regimi di applicazione efficaci negli Stati membri, ad esempio mediante il ricorso a un arbitro.

Dopo le conclusioni della *Task Force*, la Commissione europea ha pubblicato il 25 luglio 2017 un documento (*European Commission, 2017*), con cui avvia la prima fase della valutazione d'impatto su possibili iniziative sulla catena dell'approvvigionamento alimentare al fine di migliorare la trasparenza del mercato e valorizzare gli accordi di filiera: pratiche commerciali sleali, cooperazione tra i produttori, trasparenza del mercato.

La Commissione fa proprie le conclusioni della *Task Force* arrivando a riconoscere che "ci sono segnali che indicano che il valore non sia adeguatamente distribuito tra gli attori della catena dell'approvvigionamento a causa, per esempio, delle differenze nel potere contrattuale tra i piccoli operatori, principalmente i produttori, e i loro partner commerciali di grandi dimensioni a valle nella catena".

Dopo la pubblicazione del documento del 25 luglio 2017, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica vera e propria per sondare il parere delle parti interessate. Sulla base dei risultati, nel marzo 2018 dovrebbe poi seguire la presentazione di una proposta legislativa. Nel frattempo, alcuni interventi normativi sono già stati anticipati nel Regolamento Omnibus.

2.4 L'Ocm unica nella proposta di Regolamento Omnibus

La proposta di Regolamento Omnibus, presentata dalla Commissione europea il 14 settembre 2016, conteneva alcuni cambiamenti di natura tecnica che riguardano le misure di mercato, andando a modificare il Reg. (UE) 1308/2013.

Le proposte della Commissione erano molto limitate e riguardavano gli aiuti al settore ortofruttilicolo (art. 33-34, Reg. UE 1308/2013) e i contingenti tariffari (art. 188, Reg. UE 1308/2013). In altre parole, dalla proposta iniziale di Regolamento Omnibus, non emergevano novità sull'impianto normativo delle misure di mercato e le poche modifiche consistevano in piccoli aggiustamenti tecnici.

Il Parlamento europeo, invece, ha voluto cogliere questa occasione per apportare modifiche più importanti nella Pac 2014-2020; in particolare, i due correlatori – gli eurodeputati Paolo De Castro e Albert Dess – si sono fortemente impegnati per rendere più ambiziose le modifiche all'Ocm unica, mirando ad elevare la qualità degli strumenti per il funzionamento delle filiere alimentari e per la stabilizzazione dei prezzi.

L'azione del Parlamento europeo si è esplicitata sia verso strumenti di contrasto alle crisi di mercato sia sul protagonismo e sulla competitività delle imprese agricole, fornendo loro strumenti organizzativi capaci di migliorare le relazioni commerciali e il funzionamento delle filiere agroalimentari, in un quadro di progressiva liberalizzazione dei mercati agricoli oggi minacciato dalle turbolente relazioni commerciali internazionali.

2.5 Le modifiche approvate

Le novità introdotte dal Regolamento Omnibus nell'Ocm unica hanno riguardato prevalentemente gli strumenti per rafforzare il potere degli agricoltori nella filiera (OP, OI, contratti, norme di concorrenza) e una serie di piccoli aggiustamenti su temi specifici (programmi operativi dell'ortofrutta, autorizzazione impianti viticoli, programmi operativi dell'ortofrutta).

Nell'ambito delle misure di mercato la volontà di conferire maggiore forza contrattuale ai produttori e alle loro diverse forme organizzative si attua tramite le modifiche degli articoli 152, 157, 168 e 209 del Reg. (UE) 1308/2013.

2.5.1 Le Organizzazioni di Produttori

All'art. 152, relativo alle Organizzazioni di Produttori, vengono aggiunti nuovi criteri in base ai quali tali organizzazioni possano essere riconosciute dagli Stati membri.

Le OP devono svolgere almeno una delle seguenti attività: trasformazione comune, distribuzione comune, confezionamento, etichettatura o promozione comune, controllo di qualità comune, utilizzo comune di strumentazione e magazzini, gestione comune dei rifiuti di produzione, acquisizione comune dei fattori produttivi e altre attività collettive di servizio. Il termine "comune" chiarisce bene che tutte le attività elencate debbano essere utilizzate quale strumento collettivo e condiviso dai soci produttori per accedere al mercato.

Inoltre le OP, riconosciute in base alle attività suindicate, potranno agire sul mercato in deroga al diritto della concorrenza (art. 101 par. 1 del TFUE) e quindi saranno libere di pianificare la produzione, di ottimizzare i costi di produzione, di immettere i propri prodotti sul mercato negoziando i contratti per conto dei propri soci in relazione a tutta la produzione o solo per una parte di essa.

Tutto ciò potrà essere fatto anche senza che vi sia un trasferimento di proprietà del prodotto dagli agricoltori all'OP e senza avere uno stesso prezzo negoziato per tutta la produzione. Tuttavia, viene specificato che i produttori membri che sfruttino le opportunità messe in campo da una OP non debbano far parte di altre organizzazioni di produttori (lo Stato membro può concedere una deroga qualora il produttore abbia due distinte unità produttive in differenti aree geografiche) e che per il prodotto non vi sia l'obbligo di consegna ad una cooperativa non membro delle OP interessate.

Di particolare interesse è l'inserimento dell'opportunità di condividere il valore lungo la filiera (art. 152b) tramite la creazione di regole che consentano la redistribuzione di utili o di perdite che derivano dalle condizioni di mercato per specifici prodotti. Di fatto viene ampliato a tutti gli altri settori ciò che già avveniva nel settore dello zucchero.

Con la sostituzione di due paragrafi all'art. 154, sempre relativo alle OP, gli Stati membri possono riconoscere organizzazioni operanti in diversi settori.

2.5.2 Le Organizzazioni Interprofessionali

All'art. 157, relativo alle Organizzazioni Interprofessionali, sono aggiunti due punti al paragrafo 1 lettera c) e al paragrafo 3 lettera c) che ampliano gli obiettivi e le attività delle OI con la possibilità di definire clausole di condivisione del valore e di ampliare le misure preventive e gestionali in relazione alla salute animale, alla protezione delle piante e ai rischi ambientali.

Anche per le OI viene consentito allo Stato membro di riconoscere organizzazioni operanti in diversi settori.

2.5.3 Relazioni contrattuali

All'art. 168, relativo alle relazioni contrattuali, nell'ambito della sezione "Regimi Contrattuali", sono inseriti alcuni punti che rendono superflue le disposizioni specifiche per il settore del latte, dei prodotti lattiero caseari, dello zucchero, dell'olio di oliva, delle carni bovine e di alcuni semi-nativi.

Questo significa che, anche se non sono state definite regole contrattuali dallo Stato membro per i settori diversi da quelli appena indicati, viene data l'opportunità ai produttori, alle OP e alle Aop (Associazioni di Organizzazioni di Produttori) di tutti i settori – quindi anche se non esplicitamente previsto dallo Stato membro – di contrattare in forma scritta ogni consegna di prodotto a un trasformatore o a un distributore e di ricevere un'offerta scritta dal primo acquirente. Se il primo acquirente è un'impresa micro, piccola o media il contratto e l'offerta contrattuale non sono obbligatori (in questo caso, tuttavia, le parti possono utilizzare un contratto standard definito da una OI).

2.5.4 Deroghe al diritto della concorrenza

Di particolare rilievo sono le modifiche e le integrazioni apportate all'art. 209, relativo alle deroghe nell'ambito delle regole di concorrenza per gli agricoltori e le loro associazioni, qualora essi perseguano gli obiettivi della Pac. Più precisamente, vengono definite le deroghe al diritto di concorrenza al fine di rafforzare la posizione degli agricoltori sul mercato.

Con tali modifiche viene stabilito che l'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) non deve essere applicato agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate degli agricoltori e loro associazioni (associazioni di agricoltori, associazioni di tali associazioni o delle

OP e Aop) nell'ambito della produzione, della vendita di prodotti agricoli, dell'uso di strutture comuni per lo stoccaggio e della lavorazione di prodotti agricoli purché non vengano compromessi gli obiettivi art. 39 del TFUE. In merito a tali accordi e attività viene data la possibilità di verificarne la compatibilità con gli obiettivi della Pac facendo richiesta alla Commissione che darà risposta entro 4 mesi dal ricevimento della documentazione completa.

A tal riguardo si è espressa anche la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 14 novembre 2017 con cui si stabilisce che una concertazione sui prezzi e sui quantitativi tra più organizzazioni di produttori agricoli e associazioni di tali organizzazioni può essere consentita all'interno di una medesima organizzazione di produttori o di una medesima associazione di organizzazioni di produttori se risponde in maniera proporzionata agli obiettivi assegnati a tale organizzazioni o associazione⁷.

Con la sopracitata sentenza del 14 novembre 2017, la Corte di Giustizia europea ricorda, innanzitutto, che, in forza del TFUE, la Pac ha la preminenza sugli obiettivi della concorrenza, e pertanto il legislatore dell'Unione può escludere dall'ambito di applicazione del diritto della concorrenza alcune pratiche che, al di fuori della Pac, dovrebbero essere qualificate come anticoncorrenziali⁸. In particolare, nel settore degli ortofrutticoli, le pratiche necessarie affinché le OP e le Aop raggiungano uno o più degli obiettivi loro assegnati dal diritto dell'Unione (ossia assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata in funzione della domanda, concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione, ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione) possono sfuggire al divieto delle intese previsto dal TFUE.

La Corte ricorda, tuttavia, che le organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli non costituiscono uno spazio senza concorrenza. La Corte ne deduce, anzitutto, che le pratiche adottate all'interno di un ente non riconosciuto da uno Stato membro per perseguire uno degli obiettivi assegnati alle OP e alle Aop non possono sfuggire al divieto delle intese (solo gli enti debitamente riconosciuti dagli Stati membri sono, infatti, legittimati ad attuare gli obiettivi dell'organizzazione comune del mercato interessato).

La Corte dichiara, poi, che, nel caso in cui le pratiche siano attuate da un'OP o un'Aop debitamente riconosciuta da uno Stato membro, esse devono rimanere interne a tale sola OP o Aop per poter sfuggire al divieto delle intese. La Corte conclude che le pratiche in essere tra più OP o Aop e, a maggior ragione, le pratiche che coinvolgono, oltre a tali OP o Aop, enti non riconosciuti da uno Stato membro nell'ambito dell'attuazione della Pac nel settore di cui trattasi, non possono sfuggire al divieto delle intese.

Per quanto riguarda le pratiche concordate tra i produttori membri di una medesima OP o Aop riconosciuta da uno Stato membro, la Corte precisa che solo le pratiche che rientrano effettivamente e rigorosamente nel perseguimento degli obiettivi assegnati all'OP o all'Aop considerata

⁷ Questa sentenza deriva da una vicenda, nata in Francia nel 2012, nella quale l'Autorità francese garante della concorrenza aveva sanzionato alcune pratiche giudicate anticoncorrenziali nel settore della produzione e della commercializzazione dell'indivia. Tali pratiche, poste in essere da OP, da Aop, nonché da diversi organismi e società, consistevano essenzialmente in una concertazione sul prezzo dell'indivia e sui quantitativi immessi sul mercato nonché in uno scambio di informazioni strategiche. Per contestare la decisione dell'Autorità francese per la concorrenza, le organizzazioni di produttori e gli altri enti sanzionati si sono rivolti alla giustizia francese sostenendo che le loro pratiche non rientrano nel divieto delle intese sancito dal diritto dell'Unione in quanto si collocano nell'ambito della Pac. La Corte di cassazione francese, investita di tale questione, aveva chiesto chiarimenti in merito alla Corte di giustizia europea.

⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, Comunicato stampa n. 120/2017, Lussemburgo 14 novembre 2017.

possono sfuggire al divieto delle intese. Può essere questo il caso, in particolare, degli scambi di informazioni strategiche, del coordinamento del volume di prodotti agricoli immessi sul mercato, nonché del coordinamento della politica tariffaria dei singoli produttori agricoli, qualora tali pratiche mirino effettivamente a realizzare gli obiettivi assegnati alle OP/Aop considerate e siano strettamente proporzionate agli stessi⁹.

In sintesi, pur all'interno dei confini precisati dalla Corte di Giustizia, le OP e le Aop riconosciute sono ammesse alle deroghe nell'ambito delle regole di concorrenza, qualora perseguano gli obiettivi della Pac.

Le modifiche e le integrazioni apportate all'art. 209 con il Regolamento Omnibus e la sentenza della Corte di Giustizia europea del 14 novembre 2017 aprono un nuovo capitolo sul ruolo e sul protagonismo degli agricoltori, che – se opportunamente sfruttato dalle OP e dalle Aop – contribuiscono al rafforzamento del potere negoziale degli stessi lungo la filiera agroalimentare.

2.5.5 Pacchetto Latte

I produttori, le OP e le Aop potranno richiedere una contrattualizzazione scritta obbligatoria per ogni vendita di latte (art. 148, Reg. UE 1308/2013). Inoltre viene concessa la possibilità di negoziare contratti di vendita a tutte le OP (art. 149).

Gli Stati membri avranno l'obbligo di riconoscere tutte le OP che abbiano l'obiettivo di programmare l'offerta e di aggiustarla in relazione alla domanda del mercato, che concentrino l'offerta dei propri membri, che ottimizzino i costi di produzione e che stabilizzino i prezzi del prodotto (art. 161).

Le misure del pacchetto latte vengono estese a dopo il 2020, eliminandone la data di scadenza (art. 232).

2.5.6 Modifiche alle autorizzazioni per gli impianti viticoli

All'art. 64 del Reg. (UE) 1308/2013, sono state apportate ai criteri di concessione delle autorizzazioni per gli impianti viticoli.

Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2016, i precedenti diritti di impianto dei vigneti sono stati sostituiti da un regime di autorizzazioni per gli impianti viticoli che rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2030.

Il nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli si basa su tre principi:

- abolizione del regime dei diritti di impianto dei vigneti;
- introduzione di un nuovo sistema di autorizzazione all'impianto dei vigneti;
- aumento controllato delle superfici vitate.

A partire dal 1° gennaio 2016, fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione, che per l'Italia è sancita ai sensi del Decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015.

⁹ Per contro, la fissazione collettiva di prezzi minimi di vendita all'interno di un'OP o di un'Aop non può essere considerata proporzionata agli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi o di concentrazione dell'offerta, qualora non consenta ai produttori che provvedono essi stessi a smaltire la propria produzione di praticare un prezzo inferiore a tali prezzi minimi e abbia l'effetto di abbassare il livello già ridotto di concorrenza esistente sui mercati di prodotti agricoli.

Dal 1° gennaio 2016, i viticoltori che intendono realizzare un reimpianto o un nuovo impianto di vigneto dovranno avere un'autorizzazione, che sarà concessa gratuitamente dall'Autorità pubblica competente¹⁰, su richiesta dei produttori. Le autorizzazioni ricevute non saranno trasferibili, né a titolo oneroso né a titolo gratuito; questa è una differenza sostanziale con il precedente regime dei diritti di impianto.

Il viticoltore che reimpianta nella stessa azienda non ha particolari problemi; il sistema è analogo a quello precedente. I viticoltori che estirpano un vigneto dopo il 1° gennaio 2016, chiedono e ricevono automaticamente l'autorizzazione ad effettuare il reimpianto.

Il viticoltore che intende impiantare un nuovo vigneto può chiedere un'autorizzazione gratuita all'Autorità pubblica.

La possibilità di incrementare le superfici vitate non è illimitata. Infatti, per evitare aumenti eccessivi delle produzioni, lo Stato membro può concedere autorizzazioni fino ad un massimo dell'1% annuo della superficie vitata nazionale. In Italia potranno essere assegnate ogni anno autorizzazioni per nuovi impianti per circa 6.500 ettari.

I regolamenti comunitari prevedono che lo Stato membro può fissare criteri di ammissibilità per il rilascio delle autorizzazioni; tali criteri sono definiti nelle norme UE e non modificabili, basati sulla disponibilità di superficie, sulle conoscenze e competenze professionali e sul rischio di una significativa svalutazione di una denominazione, oppure utilizzare uno o più dei criteri di priorità come criteri di ammissibilità.

Riguardo ai criteri di rilascio delle autorizzazioni, vi sono due possibilità:

- 1) se le richieste di autorizzazione ammissibili risultano inferiori ai 6.500 ettari (1% annuo della superficie vitata nazionale), queste sono tutte accettate;
- 2) se le richieste di autorizzazione ammissibili risultano superiori al massimale nazionale (6.500 ettari circa per l'Italia), sono concesse in proporzione (criterio del *pro-rata*) e/o in base a criteri di priorità.

I criteri di priorità sono fissati dai regolamenti comunitari e non modificabili dagli Stati membri: giovani produttori, requisiti ambientali, ricomposizione fondiaria, sostenibilità economica, incremento della competitività aziendale e territoriale, incremento della qualità dei prodotti a denominazione di origine e indicazione geografica e aumento della dimensione dei piccoli vigneti, comportamento precedente, organizzazioni senza scopo di lucro a finalità sociale.

Le modifiche all'art. 64 del Reg. (UE) 1308/2013, apportate dal Regolamento Omnibus, consentono agli Stati membri una maggiore flessibilità nei criteri di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti. In particolare:

- 1) gli Stati membri potranno inserire all'interno del regime di autorizzazioni anche tutte quelle aree in cui viene prodotto vino destinato alla produzione di acquaviti con indicazione geografia (cognac);
- 2) gli Stati membri potranno utilizzare lo status di giovane agricoltore come criterio aggiuntivo a quelli attualmente previsti per la concessione di nuovi diritti di impianto;
- 3) i richiedenti in possesso di superfici vitate impiantate senza autorizzazione non potranno ricevere nuovi diritti d'impianto;

¹⁰ Per l'Italia, l'Autorità pubblica competente è il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

4) gli Stati membri potranno definire limiti minimi e massimi di assegnazione delle nuove autorizzazioni per richiedente.

Per l'Italia è particolarmente importante l'ultimo punto ossia la possibilità di stabilire limiti minimi e massimi di assegnazione delle autorizzazioni all'impianto dei vigneti. Infatti, in Italia nei primi due anni di applicazione (2016 e 2017), la superficie richiesta per le nuove autorizzazioni è stata più di 10 volte la disponibilità. Le richieste di nuovi impianti hanno fatto emergere una fortissima concentrazione geografica: le tre principali regioni vitivinicole del Nord-est hanno accumulato oltre il 75% rispetto alle superfici. Il solo Veneto ha avanzato richieste di nuovi impianti per oltre il 50% di tutti i nuovi vigneti ritenuti ammissibili.

Il sistema di autorizzazioni nei primi due anni di applicazione ha mostrato molte criticità e fenomeni elusivi. Molti agricoltori hanno presentato richieste volutamente in eccesso (anche centinaia ettari, con contratti di affitto congiunturali), ben sapendo che – con il criterio del *pro-rata* – avrebbero ricevuto un'assegnazione nettamente inferiore.

Il criterio della *pro-rata*, visti i problemi generati in Italia, è stato modificato con il decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017, pur all'interno dei rigidi vincoli comunitari.

Gli aggiustamenti introdotti con il Regolamento Omnibus hanno seguito due principi: la soglia minima di esonero e un tetto massimo di assegnazione delle nuove autorizzazioni per richiedente. In questo modo gli Stati membri possono limitare i fenomeni elusivi manifestatisi nei primi due anni di applicazione del nuovo regime.

2.5.7 Misure per l'ortofrutta

Nei programmi operativi delle OP ortofrutticole vengono inserite, all'interno delle misure di crisi, le attività di *coaching* (rendendole finanziabili al 100%) e le azioni volte al consolidamento e alla diversificazione dei mercati terzi (modifica dell'art. 33 del Reg. UE 1308/2013).

La concessione degli aiuti finanziari nazionali viene confermata con il criterio di calcolo su base regionale del livello di aggregazione e non nazionale, come inizialmente proposto dalla Commissione. Per poter richiedere l'aiuto finanziario nazionale, la produzione ortofrutticola regionale commercializzata dalle OP dovrà essere inferiore al 20% della produzione totale, rispetto all'attuale 15% (art. 35 del Reg. UE 1308/2013).

Inoltre, viene eliminata la possibilità per gli Stati membri di richiedere all'Unione il rimborso dell' Aiuto finanziario nazionale (Afn).

2.5.8 Grave crisi di mercato

In caso di grave crisi di mercato, le misure che possono essere decise sotto l'egida dell'art. 222 del Reg. (UE) 1308/2013 potranno essere implementate immediatamente e non più subordinate alla precedente attivazione del prezzo di intervento o dell'ammasso privato. Inoltre la loro durata potrà superare il limite di sei mesi attualmente previsto.

Questa modifica consente una maggiore flessibilità e rapidità alle Istituzioni UE di intervenire nei casi di grave crisi di mercato, tra cui anche la pianificazione temporanea della produzione utilizzata nel 2016 durante la crisi del settore lattiero-caseario.

CAPITOLO 3

La Gestione del rischio

3.1 Dieci anni di Gestione dei rischi nella Pac

L'argomento della gestione dei rischi è entrato solo recentemente nel dibattito europeo sulla Pac. Dopo due passaggi riformatori estremamente significativi, la cosiddetta riforma *MacSharry* e Agenda 2000, solo nel 2001 la Commissione europea compie il primo concreto passo in questa direzione pubblicando una Comunicazione dal titolo "*Risk management in agriculture*", destinato a rappresentare la base di partenza per successive iniziative, che troveranno una prima traduzione normativa con la riforma dell'Ocm del 2007, limitatamente ai settori del vino e dell'ortofrutta.

Un ulteriore sostanziale avanzamento viene poi fatto con l'*Health Check* (Reg. UE 73/2009) che offre per la prima volta agli Stati membri la possibilità di utilizzare, in maniera generalizzata, una parte delle risorse finanziarie destinate ai pagamenti diretti per sostenere l'accesso degli agricoltori a due tipologie di copertura: polizze assicurative e fondi mutualistici per i danni alle produzioni causati da avversità atmosferiche, fitopatie, epizootie ed emergenze ambientali. Le risorse attivate a questo scopo – e integralmente spese dagli Stati membri facendo ricorso all'opportunità offerta dall'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 – sono state pari, tra il 2010 e il 2013, complessivamente a 761 milioni. A utilizzarle sono stati cinque Paesi, Italia, Francia, Paesi Bassi e Ungheria che le hanno destinate in maniera preponderante per agevolare l'accesso degli agricoltori agli strumenti assicurativi, mentre limitatissime, e di carattere spesso sperimentale, sono state le iniziative relative ai fondi mutualistici.

Successivamente arriva la riforma del 2013 che, sin dalle premesse, rileva l'importanza del tema della gestione dei rischi per il futuro della Pac. Infatti, la Comunicazione della Commissione che precede le proposte legislative per la Pac 2014-2020 dava ampio spazio al tema anche sulla scia del vivace dibattito accademico e politico che stava accompagnando i picchi (e le successive cadute) dei prezzi agricoli internazionali registrati tra il 2007 e il 2011. Il documento in questione ha uno specifico paragrafo intitolato "*risk management toolkit*", le cui indicazioni anticipano in modo molto dettagliato quello che sarà poi contenuto nella riforma. Si tratta di un set di misure messe a disposizione degli Stati membri nell'ambito dello Sviluppo rurale per agevolare il ricorso degli agricoltori a tre strumenti di copertura. Oltre alle agevolazioni per la stipula di polizze assicurative e ai fondi mutualistici viene, infatti, introdotto un nuovo strumento, l'*income stabilization tool* (Ist). Il meccanismo risulta particolarmente innovativo, non tanto per la formula (mutualistica come per i fondi per la copertura dei danni), quanto per il fatto che ad essere coperto è il rischio di sperimentare significativi cali del reddito aziendale.

La disciplina del *toolkit* viene affidata agli articoli 37, 38 e 39 del Regolamento (UE) 1305/2013 che definisce tre tipologie d'intervento:

- contributi finanziari alle polizze assicurative per avversità atmosferiche, fitopatie, epizoozie, infestazioni parassitarie (art. 37). Il contributo copre una parte del costo assicurativo (65%) e la copertura interviene quando la perdita supera il 30% della produzione media annua dell'agricoltore;
- contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per le fitopatie, epizoozie, emergenze ambientali (art. 38). Il contributo copre una parte delle perdite (65%) e la compensazione interviene quando la perdita supera il 30% della produzione media annua dell'agricoltore;
- contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per la stabilizzazione del reddito - *income stabilization tool* (art.39). Il contributo copre una parte dei cali di reddito (65%) e la compensazione interviene quando la perdita supera il 30% del reddito medio annuo dell'agricoltore.

3.2 Le misure per la Gestione dei rischi non fanno breccia tra gli agricoltori, ma dall'Omnibus arriva una nuova spinta

La nuova strumentazione, pur essendo stata diffusamente accolta con fiducia, non ha però avuto il successo sperato. Se guardiamo, infatti, alla programmazione delle risorse per lo Sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 effettuata dai diversi Stati membri, ci accorgiamo che l'impegno complessivamente attivato è di circa 2,67 miliardi di euro, dei quali 1,7 provenienti dall'Unione Europea e gli altri (il 47%) resi disponibili dal bilancio degli Stati membri come cofinanziamento. Un valore non certo elevato, pari a meno del 2% delle complessive risorse destinate allo Sviluppo rurale e a meno dello 0,4% dell'intero budget Pac. Va tuttavia sottolineato come, in questo contesto, la situazione italiana sia molto diversa: il nostro Paese, infatti, è il principale attivatore di risorse per la gestione dei rischi nell'ambito Pac, con una spesa programmata elevata, pari a circa 1,64 miliardi per il periodo 2014-2020, che rappresenta da sola oltre il 60% dell'intera spesa programmata in Europa e a quasi l'8% delle risorse disponibili a livello nazionale per lo Sviluppo rurale.¹¹

Tornando alla dimensione comunitaria, i numeri riportati danno la misura del rilievo comunque ancora molto modesto della gestione dei rischi nell'ambito della Pac e forse rappresentano anche il sintomo della scarsa attrattività degli strumenti in questione (in termini di costo-opportunità). Questo sembra valere in particolare per le formule mutualistiche (fondi mutualistici e Ist) che gestiscono la parte del danno (di produzione o di reddito) non coperta da contributo pubblico attraverso meccanismi di *risk sharing*. Limitata resta, infatti, la diffusione dei fondi mutualistici e rare le iniziative avviate a valere sulla misura dell'Ist. I risultati, poco incoraggianti riscontrati da quest'ultima, che era stata considerata da molti come la risposta più innovativa per mitigare i rischi delle aziende agricole europee, hanno indotto la Commissione, nell'ambito dei lavori sul Regolamento Omnibus, a proporre una nuova tipologia di Ist, l'Ist settoriale, che viene promosso accordando ai partecipanti un abbassamento della soglia oltre la quale scatta l'indennizzo dal 30% al 20% del reddito medio.

¹¹ La scelta è coerente con la lunga storia dell'intervento assicurativo in Italia, che risale al 1970, che è continuato anche con l'applicazione della misura prevista dall'art.68 del Reg. (CE) 73/2009. Fino al 2014 in Italia sono aumentati numero degli agricoltori, rischi coperti dalle polizze e valori assicurati, utilizzando integralmente i fondi stanziati. Altra particolarità del nostro Paese è la diffusione delle polizze collettive, stipulate dai consorzi di difesa.

La portata dell'iniziativa della Commissione è stata poi ampliata nel corso della procedura legislativa, da un lato, estendendo le modifiche applicate all'Ist settoriale anche al supporto alla stipula di assicurazioni e alla partecipazione a fondi mutualistici,; dall'altro, incrementando la contribuzione pubblica per tutte e quattro le formule agevolate di copertura disciplinate dalla Pac (polizze agevolate, fondi mutualistici per le fitopatie, epizootie, emergenze ambientali, Ist e il nuovo Ist settoriale). Queste modifiche consentiranno agli agricoltori di beneficiare degli indennizzi (in caso di sottoscrizione di polizze agevolate) o delle compensazioni previste (in caso di Ist settoriali) qualora la perdita (di prodotto o di reddito) sia superiore al 20% della media di riferimento (e non al 30% come oggi). In tutti i casi il massimale del contributo pubblico sale dall'attuale 65% al 70%.

Le modifiche introdotte mirano a incrementare la domanda di strumenti agevolati per la gestione dei rischi agendo sul loro costo-opportunità. In questa stessa direzione è stata prevista la possibilità che le risorse pubbliche possano contribuire alla formazione del capitale iniziale dei fondi mutualistici e degli Ist. Nel caso di questi ultimi, per semplificare il calcolo delle perdite reddituali registrate dai partecipanti – tema da molti considerato responsabile di parte dei ritardi di attivazione della misura – è poi previsto che il riferimento per il calcolo delle perdite possa essere rappresentato da indici economici, risolvendo parte del problema relativo alla ricostruzione dei redditi aziendali.

Va sottolineato che, con queste modifiche, l'Europa decide di collocare una parte delle risorse destinate alla gestione dei rischi oltre i confini della scatola verde della Wto. Una decisione che, seppure al momento coinvolge risorse finanziarie limitate, è significativa in quanto segna una delle rarissime iniziative in questo senso adottate nell'ambito della Pac da quando, nel 1992, è stata varata la prima riforma e può considerarsi un chiaro segno della crisi del sistema di regolazione multilaterale delle relazioni economiche internazionali gestito dalla Wto.

Questi tasselli, uniti all'ampio spazio che sul tema viene accordato dalla recente Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac, delineano il chiaro orientamento dell'Europa di fare delle misure per la gestione dei rischi un asse portante del futuro delle politiche agricole. Anche se saranno solo i prossimi anni a dirci se si tratta di un'intuizione corretta, questa è sicuramente una buona notizia per l'Italia che, come visto, oggi dedica al tema risorse importanti che coinvolgono, soprattutto per il tramite del sistema delle polizze agevolate, circa il 20% della produzione lorda vendibile nazionale.

Tabella 6 – Gestione del rischio: confronto Pre e Post Omnibus

STRUMENTI	FINALITÀ	PRE OMNIBUS	POST OMNIBUS
IST	Meccanismo di <i>risk sharing</i> gestito in forma mutualistica che prevede una quota di partecipazione su base annuale. Le risorse confluiscono in un fondo che interviene in caso di forti perdite di reddito.	Il fondo interviene in caso di perdite di reddito superiori al 30% della media dei tre anni precedenti. Le compensazioni erogate dal fondo possono essere coperte fino ad un massimo del 65% da risorse pubbliche. Queste ultime non possono essere, invece utilizzate per contribuire al capitale iniziale dei fondi.	Le compensazioni erogate dal fondo possono essere coperte fino ad un massimo del 70% da risorse pubbliche, che dal primo gennaio 2018 potranno anche supportare la costituzione del capitale iniziale dell'IST.
FONDI MUTUALISTICI	Meccanismo di <i>risk sharing</i> simile al precedente finalizzato a coprire perdite sulla produzione riconducibili ad eventi naturali avversi.	Interviene in caso di perdite della produzione superiori al 30% della media dei tre anni precedenti. Le compensazioni possono essere coperte fino ad un massimo del 65% da risorse pubbliche, che non possono essere, invece utilizzate per contribuire al capitale iniziale.	Le compensazioni erogate dal fondo possono essere coperte fino ad un massimo del 70% da risorse pubbliche, che dal primo gennaio 2018 potranno anche supportare la costituzione del capitale iniziale del Fondo
POLIZZE AGEVOLATE	Meccanismo di trasferimento a terzi di parte del rischio di produzione attraverso l'acquisto di una polizza	L'intervento è limitato ai danni alla produzione superiori al 30% della media della produzione dei tre anni precedenti. Il contributo pubblico al premio pagato dagli agricoltori può arrivare ad un massimo del 65%	Potranno essere compensate le perdite di produzione superiori al 20% della media della produzione dei tre anni precedenti. Il massimale del contributo pubblico al premio pagato dagli agricoltori è innalzato al 65%
IST SETTORIALE	Meccanismo di <i>risk sharing</i> gestito in forma mutualistica che prevede una quota di partecipazione su base annuale. Le risorse confluiscono in un fondo che interviene in caso di forti perdite di reddito.	Nessuna differenza con l'IST – fattispecie non disciplinata -	Le perdite di reddito coperte saranno quelle superiori al 20% della media triennale di riferimento. Le compensazioni possono essere coperte fino ad un massimo del 70% da risorse pubbliche, che dal primo gennaio 2018 potranno anche supportare la costituzione del capitale iniziale dell'IST.

CAPITOLO 4

Lo Sviluppo rurale

La parte agricola del Regolamento Omnibus delinea importanti novità anche per il II Pilastro della Pac, concernente lo Sviluppo rurale.

In particolare, oltre al grande tema della gestione del rischio, per il quale si rimanda al Capitolo 3, sono previste una serie di modifiche del Regolamento (UE) 1305 del 2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Feasr (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) in relazione alle seguenti aree di intervento:

1. consulenza aziendale;
2. sviluppo di nuove aziende da parte dei giovani agricoltori;
3. regimi di qualità;
4. strumenti finanziari;
5. altro.

4.1 Consulenza aziendale

La consulenza aziendale è una misura prevista tra gli interventi del II Pilastro della Pac, il cui obiettivo è quello di promuovere e facilitare il trasferimento di conoscenze e innovazioni al settore agricolo e forestale. Nella programmazione 2014-2020, 19 Programmi di sviluppo rurale sui 21 complessivi (con l'eccezione dei Psr della Regione Valle d'Aosta e della Provincia Autonoma di Bolzano) hanno programmato l'attivazione della consulenza aziendale, per una dotazione complessiva iniziale di 311 milioni di euro (149 milioni di quota Feasr e 162 nazionale).

Le risorse finanziarie imputate all'intervento sono state pari all'1,7 % dell'ammontare complessivo delle risorse dei Psr 2014-2020. Anche se tale percentuale può sembrare non elevata, occorre rilevare che nella precedente programmazione 2007-2013, le risorse totali allocate all'intervento erano decisamente minori e pari a 66 milioni di euro. Va inoltre sottolineato il grande numero di soggetti potenzialmente coinvolti da tale misura nell'arco dell'intero periodo di programmazione 2014-2020, con 167 mila potenziali beneficiari dei servizi di consulenza secondo le stime iniziali dei Psr.

Nonostante la sua importanza strategica e l'impegno programmatico ad essa dedicato, la consulenza aziendale non ha ancora trovato concreta attuazione in nessuna regione a causa di una serie di dubbi interpretativi generati dalla nuova normativa comunitaria.

Le difficoltà sono imputabili prevalentemente alle novità introdotte dal Reg. (UE) 1305/13 circa i beneficiari dell'intervento e le relative modalità di selezione, a cui si aggiunge la problematica

sull'ammissibilità dell'IVA. A differenza della passata programmazione, infatti, l'articolo 15 del Reg. (UE) 1305/13 prevede che i beneficiari del servizio di consulenza non siano più le aziende che usufruiscono del servizio, ma gli stessi Organismi di consulenza che devono essere scelti attraverso una gara effettuata secondo la normativa sugli appalti. Questa disposizione ha determinato una serie di dubbi interpretativi sulla determinazione della spesa ammissibile.

Al fine di garantire la piena operatività dell'intervento, che rappresenta uno strumento di utilità per le singole aziende agricole, Coldiretti si è attivata per richiedere una soluzione immediata a tali criticità applicative. La soluzione è prevista nel testo del Regolamento Omnibus, di seguito sintetizzata.

La nuova formulazione del paragrafo 2 dell'articolo 15 previsto nell'Omnibus, definisce, infatti, che il beneficiario possa essere il fornitore di consulenza o formazione oppure l'Autorità di gestione.

Nel caso in cui il beneficiario sia l'Autorità di gestione, il fornitore della consulenza o della formazione sarà selezionato da un Organismo funzionalmente indipendente dalla stessa Autorità di gestione. Il sostegno è concesso all'autorità o all'organismo scelto per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.

In sintesi, dunque, le Autorità di gestione dei Psr potranno beneficiare dei fondi previsti per i servizi di consulenza e decidere se prestare i servizi autonomamente o se esternalizzarli tramite procedure di selezione.

Il paragrafo 3 definisce, inoltre, che le autorità o gli organismi scelti per prestare consulenza debbano essere dotati di personale qualificato e regolarmente formato, di esperienza nel campo della consulenza e di affidabilità nei settori in cui essi operano.

Per quanto riguarda le modalità di selezione, i fornitori dei servizi nell'ambito di questa misura sono scelti mediante una procedura aperta sia a organismi pubblici che privati e gestita con criteri oggettivi e tali da escludere casi di conflitto di interesse.

Queste modifiche potrebbero dunque risultare utili al superamento delle criticità applicative dell'intervento, consentendo pertanto la pubblicazione, in tempi brevi, dei relativi bandi regionali a valere sulla programmazione 2014-2020.

Va tuttavia ricordato che, nel contempo, le risorse iniziali previste per la Misura Consulenza nei vari Psr regionali (311 milioni di € per il 2014-2020) hanno subito una rimodulazione finanziaria, imputabile anche al Contributo straordinario di solidarietà richiesto alle singole regioni per i recenti eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Italia centrale. Si tratta, in particolare, di un contributo richiesto alle regioni attraverso un taglio dei Psr e un versamento a favore delle quattro regioni dell'Appennino centrale colpite dal terremoto (Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche).

4.2 Sviluppo di nuove aziende da parte di giovani agricoltori

Per quanto concerne lo sviluppo di nuove aziende da parte dei giovani agricoltori, il Regolamento Omnibus chiarisce ulteriormente il tema dei cosiddetti insediamenti plurimi, ovvero l'avvio congiunto da parte di più giovani di una medesima società. E' specificato, infatti, che l'insediamento può avvenire congiuntamente con altri agricoltori indipendentemente dalla forma giuridica scelta. Questa disposizione riduce in modo sostanziale l'ambito discrezionale delle singole regioni che nell'attuale periodo di programmazione avevano previsto regole differenti da regione a regione.

Ne sono testimonianza i bandi giovani recentemente pubblicati nell'ambito della Sottomisura 6.1 dei Psr "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori", che hanno evidenziato una forte disomogeneità territoriale. Vi sono infatti alcune regioni (es. Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Umbria, Piemonte, Marche, ecc.) che prevedono l'insediamento congiunto e altre che, invece, lo escludono categoricamente (es. Liguria, Lombardia, Lazio, Sardegna, Calabria, Campania, Molise, Veneto, Basilicata, ecc.). Un coordinamento in tal senso appare pertanto utile al fine di garantire una parità di trattamento dei giovani delle diverse regioni, evitando che essi si trovino a fronteggiare disposizioni non uniformi a seconda del territorio di riferimento.

Vi sono novità anche sulla data di primo insediamento che non coinciderà più con l'adempimento degli aspetti formali da parte del soggetto (apertura della Partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, ecc.) bensì con l'avvio da parte di quest'ultimo di azioni concrete per l'esercizio dell'attività d'impresa, che saranno definite dai singoli Stati membri. Questa modifica è prevista nell'articolo 2, lettera s) del Regolamento (UE) 1305/13 (Definizioni).

La nuova normativa specifica ulteriormente che la domanda di sostegno deve essere presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento, un periodo più ampio di quanto spesso previsto dai Psr, che tendono ad essere più restrittivi.

Infine, il Regolamento Omnibus chiarisce la durata massima del Piano aziendale, che non può superare 5 anni. L'avvio di quest'ultimo deve avvenire entro 9 mesi dalla data in cui viene decisa la concessione dell'aiuto.

4.3 Regimi di qualità

Una novità degna di nota riguarda la misura dei Regimi di qualità, con l'ampliamento della platea di beneficiari della Misura anche ad agricoltori e associazioni di agricoltori che già partecipano a regimi di qualità da non più di 5 anni. In particolare, per questi ultimi sarà applicato un meccanismo di riduzione degli anni di concessione del sostegno in base al numero di anni trascorsi dalla data iniziale di adesione al Regime di qualità e la presentazione della domanda di sostegno.

In pratica, per gli agricoltori che abbiano aderito di recente ai Regimi di qualità, il periodo dei 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione e la data della domanda di sostegno. Ad esempio, qualora un agricoltore abbia aderito a un regime di qualità 2 anni prima la presentazione della domanda, il termine dei 5 anni massimi di sostegno sarà decurtato di due annualità. Il soggetto potrà dunque beneficiare ancora di 3 anni di sostegno.

4.4 Strumenti finanziari

Il Regolamento Omnibus intende incentivare l'utilizzo di strumenti finanziari nel settore agricolo e favorire l'accesso al capitale per gli agricoltori, soprattutto giovani. Tale volontà è chiaramente espressa anche nella misura per l'insediamento dei giovani in agricoltura approfondita in precedenza. In questo caso, infatti, è previsto per i giovani l'ottenimento del sostegno anche sotto forma di strumenti finanziari o come combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.

A rafforzare questo approccio vi sono una molteplicità di emendamenti definiti nel Regolamento Omnibus su diversi articoli, tra cui, ad esempio, l'articolo 17 sugli investimenti aziendali, il quale prevede che il sostegno possa essere concesso anche nella forma di strumento finanziario.

Inoltre, per gli Investimenti aziendali per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli è estesa l'ammissibilità dell'intervento anche agli investimenti relativi fattori di produzione non coperti dall'Allegato I del TFUE a condizione che l'investimento contribuisca, comunque, a una o più priorità dell'Unione sullo Sviluppo rurale. Tra queste ad esempio: favorire l'organizzazione della filiera alimentare, potenziare la redditività e la competitività dell'agricoltura e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole.

Inoltre, nel caso in cui il supporto per l'investimento sia ricevuto tramite strumenti finanziari, è stata inserita la possibilità di considerare il capitale di esercizio come spesa ammissibile fino a un massimo di 200.000 euro o del 30% del totale delle spese ammissibili dell'investimento (qualora tale importo sia maggiore).

4.5 Altre modifiche

Per quanto concerne le Azioni di informazione e trasferimento di conoscenze, di cui all'articolo 14 del Regolamento (UE) 1305/13, è specificato che le infrastrutture realizzate per progetti dimostrativi potranno essere mantenute e utilizzate anche successivamente alla conclusione delle operazioni.

In merito agli interventi forestali relativi agli Allestimenti di sistemi agroforestali (di cui all'articolo 23 del Reg. UE 1305/13), il Regolamento Omnibus amplia le spese ammissibili includendo, oltre all'impianto, anche la "rigenerazione ed il rinnovamento" forestale.

Il Regolamento Omnibus definisce alcune novità anche per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese per le misure emergenziali dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, eventi climatici avversi o per significativi cambiamenti socio-economici delle condizioni del Paese. In questi casi, infatti, saranno ammissibili tutte le spese sostenute a partire dal momento in cui si è verificato l'evento, anche se antecedenti alla modifica del Programma di sviluppo rurale.

Inoltre, in merito ai criteri di selezione degli interventi dei Psr, in casi eccezionali e debitamente giustificati, è previsto che l'Autorità di gestione possa definire un altro metodo di selezione da inserire nel Psr qualora non sia possibile stabilire criteri di selezione degli interventi.

Infine, in riferimento ai Pagamenti agro-climatico-ambientali e per la Misura relativa l'agricoltura biologica sono introdotte novità sulle modalità di calcolo da parte degli Stati membri per evitare il doppio finanziamento. In particolare, gli Stati membri potranno calcolare la detrazione come ammontare medio fisso applicato a tutti i beneficiari per ciascuna misura o tipologia di operazione.

Allegato al Capitolo 4

Lo stato di attuazione della Politica di sviluppo rurale

La programmazione sullo Sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 è ormai giunta nel pieno della sua operatività, seppur con ritardo, a causa di alcuni rallentamenti riscontrati nell'iter di approvazione dei singoli Psr regionali. Infatti, rispetto al cronoprogramma iniziale che prevedeva l'avvio della programmazione nel 2014, l'Italia ha chiuso il processo di approvazione dei suoi 23 programmi, previsti per il settennio 2014-2020, solo il 24 novembre 2015.

A livello europeo, il percorso di approvazione di tutti i 118 Programmi dei 28 Stati membri è stato avviato il 12 dicembre 2014 e si è chiuso formalmente l'11 dicembre 2015. Venti Stati membri si sono dotati di un solo Programma nazionale, mentre gli altri otto (tra cui l'Italia), in coerenza con la loro struttura geografica o amministrativa, hanno deciso di utilizzare più di un Programma.

Tornando all'Italia, il nostro Paese ha mantenuto alla gestione centrale del Mipaaf il Programma di sviluppo rurale nazionale (gestione del rischio, infrastrutture irrigue e biodiversità animale) e il Programma Rete rurale nazionale, adottati – rispettivamente – il 26 maggio e il 20 novembre 2015.

La Politica di sviluppo rurale 2014-2020 è ora, dunque, nel pieno della sua fase attuativa con la pubblicazione, da parte delle regioni, dei bandi a valere sulla programmazione in corso.

A tal proposito, una prima analisi delle domande presentate nell'ambito dei singoli bandi regionali fornisce un quadro interessante su alcuni interventi dei Psr che stanno riscontrando un buon seguito.

Tra questi, di particolare rilievo è il Bando per l'insediamento di giovani agricoltori, con più di 25 mila domande presentate a due anni dall'approvazione di tutti i Psr. Risultati che appaiono considerevoli in confronto ai valori attesi inizialmente dai singoli Psr (20 mila insediamenti totali nei 7 anni di programmazione 2014-2020¹²). Questi dati evidenziano il crescente interesse dei giovani verso il settore agricolo e mostrano l'importanza del sostegno ad essi fornito. Tale interesse è stato rilevante già dai primi bandi sinora emanati con: 1.230 domande presentate in Regione Lazio; 1.546 in Basilicata; 2.216 in Calabria; 1.377 in Veneto; 586 in Campania; 708 in Abruzzo; 1.807 in Piemonte; 745 in Emilia Romagna; 344 in Liguria; 2.763 in Toscana; 2.894 in Regione Sardegna e 4.517 in Sicilia.

È importante precisare a riguardo che lo stato di attuazione è differenziato a livello territoriale, con regioni che sono giunte alla terza pubblicazione del Bando ed altre che, invece, sono ancora

¹² Analisi indicatori di Output previsti nei Programmi di sviluppo rurale 2014-2020 per la Sottomisura 6.1 "Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori"

alla prima pubblicazione. Si registrano inoltre diversi casi di apertura dell'intervento in modalità sportello, tra cui, ad esempio, i bandi delle regioni Lombardia ed Umbria.

In Italia l'apprezzamento dei giovani per il comparto agricolo è un fenomeno ormai consolidato con 50.543 imprese condotte da *under 35*. Valori che fanno dell'Italia il Paese leader in Europa per numero di giovani in agricoltura e per il crescente interesse delle nuove generazioni per il lavoro in campagna. Interesse che si concretizza anche con l'introduzione da parte dei giovani di profonde innovazioni, con attività che vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche agli agrisilo, ma anche l'agricoltura sociale, l'agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.

Un'altra misura che sta mostrando buone potenzialità è l'intervento del Pei (Partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura) previsto nella Misura 16 dei Psr.

Il Pei-Agri rappresenta una delle grandi novità della nuova Politica di sviluppo rurale 2014-2020 ed evidenzia la crescente attenzione delle Istituzioni comunitarie verso il tema dell'innovazione in agricoltura. Tale strumento ha l'obiettivo di promuovere l'innovazione attraverso un approccio cooperativo programmato dal basso, ovvero dalle singole aziende agricole (*bottom-up*), e trova operatività attraverso i Gruppi operativi¹³ (GO) costituiti su specifiche tematiche.

L'Italia è uno dei paesi europei che ha puntato maggiormente sullo strumento, se si pensa che ben 20 Psr lo hanno inserito nella programmazione, con l'unica eccezione della Valle d'Aosta.

Fino al 2020 sono attesi complessivamente 625 Gruppi operativi che possono contare su una dotazione finanziaria di 320 milioni di euro.

In sintesi, si tratta di una misura importante che può rappresentare un valido strumento per lo sviluppo del comparto agricolo, nonostante alcune difficoltà che potrebbero derivare da regimi di attuazione disomogenei da regione a regione.

Guardando, più in generale, all'andamento complessivo dello stato di attuazione dei Psr italiani a due anni dalla loro approvazione, nel mese di novembre 2017, il livello di spesa è stato pari al 12,33% di quanto programmato, a cui vanno aggiunti gli importi versati a titolo di prefinanziamento, pari al 3% del budget totale di ciascun Psr¹⁴.

In valori assoluti, da inizio programmazione sono stati spesi complessivamente 2.574 milioni di euro pari a 1.266 milioni di euro di quota Feasr. I dati sull'avanzamento della spesa fanno riferimento solo ai pagamenti effettuati, non considerando le risorse impegnate nei Psr. A tal proposito, infatti, è importante specificare che la maggior parte dei bandi risultano avviati ma occorre velocizzare l'istruttoria da parte delle Regioni delle domande presentate dagli agricoltori. Questo al fine di permettere l'avvio degli investimenti aziendali che possono contribuire al ricambio generazionale in agricoltura ed alla competitività del settore agricolo.

Infine, va qui ricordato che, al fine di garantire una capillare e puntuale divulgazione delle informazioni e delle opportunità generate dalla Politica agricola comune (ed in particolare dai Psr) è stata lanciata – a fine marzo 2017 – l'APP TerraInnova. Una nuova applicazione Coldiretti per dispositivi mobili (Smartphone e Tablet) Android ed iOS, nata per supportare le attività delle aziende

¹³ Il Gruppo Operativo (GO) è formato da diversi attori della filiera, tra cui obbligatoriamente imprese agricole/forestali ed Enti di ricerca. È uno strumento per la diffusione delle innovazioni nel settore agroalimentare e forestale che ha l'obiettivo di individuare soluzioni a specifici problemi o di promuovere puntuali opportunità per le imprese agricole.

¹⁴ Avanzamento della spesa (Pubblica e quota Feasr) effettivamente sostenuta al 31 ottobre 2017

DOVE STA ANDANDO LA PAC

La parte agricola del Regolamento Omnibus



agricole e degli operatori del settore agroalimentare attraverso una serie di servizi specifici integrati in un unico strumento sempre a portata di mano.

Tra le funzioni dell'App TerraInnova, oltre alla sezione specifica per essere sempre aggiornati sulle opportunità di finanziamento Psr, altre funzioni sviluppate per consentire agli utenti di monitorare i prezzi dei prodotti agricoli di proprio interesse, simulare la validità della propria idea imprenditoriale, essere sempre aggiornati su meteo, news ed eventi ed, infine, trovare in modo semplice ed immediato gli uffici Coldiretti della propria zona.

CAPITOLO 5

La Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac

Il 29 novembre la Commissione europea ha adottato la Comunicazione che delinea gli orientamenti delle proposte sulla prossima riforma della Pac, intitolata “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”.

In essa si ribadisce che l’UE è uno dei principali produttori mondiali di beni agro-alimentari, grazie a un’agricoltura che insiste sul 48% del proprio territorio e offre lavoro regolare a 22 milioni di persone. Un’agricoltura moderna e competitiva, ma fortemente influenzata dai cambiamenti climatici che generano una forte oscillazione dei prezzi di mercato e dei redditi. In questo contesto i pagamenti diretti della Pac contribuiscono a garantire la resilienza di 7 milioni di aziende agricole e offrono una relativa stabilità di reddito agli agricoltori; mentre la Politica di sviluppo rurale apporta un contributo sostanziale all’economia agricola e allo sviluppo delle aree rurali, anche attraverso l’impulso dato alla creazione e condivisione di conoscenze.

Nonostante la sua storia di successi e il suo solido impianto la Pac riesce solo in parte ad affrontare le sfide che si pongono all’agricoltura europea e lo fa con un eccessivo ricorso alla burocrazia, che finisce per ostacolare se non addirittura impedire l’ottenimento dei risultati previsti. Anche sul fronte delle sfide ambientali vi sono luci ed ombre. Infatti, se da un lato anche grazie alla Pac, l’agricoltura biologica si è notevolmente estesa, arrivando a coprire il 6% della SAU nel 2015 (rispetto al 2% nel 2000), dall’altro lato l’attuazione del *greening* è stata gravata da un’enorme complessità amministrativa.

5.1 Verso un nuovo modello basato sui risultati e sulla semplificazione

Il quadro è al contempo complesso e stimolante, poiché la Pac è chiamata a dare risposte coerenti con gli obiettivi definiti dal Trattato dell’Unione, dall’accordo di Parigi della COP21 e dagli SDGs delle Nazioni Unite, nonché a tener conto dei fabbisogni emersi nel corso della consultazione pubblica della primavera 2017 e degli spunti contenuti nel Libro bianco sul futuro dell’Europa. Tutto ciò genera un insieme di sfide senza precedenti, anche su temi lontani dalla tradizionale sfera di azione dell’agricoltura – quali l’economia digitale e l’immigrazione – ai quali la Pac è comunque chiamata a contribuire.

Di fronte a questo scenario, la Commissione invoca un cambio di passo per la futura Pac, per un suo rinnovamento basato su un nuovo modello di *policy* orientato ai risultati, più semplice da attuare e più facile da verificare. La nuova ricetta prevede, dunque, una riduzione della burocrazia e degli oneri amministrativi e, un allineamento fra risultati e obiettivi.

Si tratta di argomenti già sentiti in passato, ma stavolta la Commissione li presenta come la base di un cambiamento sistemico nell’impianto della Pac: non più una politica prescrittiva, con regole

minuziose imposte dall'alto, ma una politica più flessibile, incentrata sui risultati più che sulle procedure.

Nessun agricoltore – ricorda la Commissione – ha voglia di misurare le proprie siepi perché “lo dice Bruxelles”, ma è pronto a farlo se questo gli consente di ottenere dei risultati che egli stesso si è prefissato. La Pac deve offrire risposte concrete in tal senso, con un modello in cui l'Unione dovrebbe fissare parametri di base (obiettivi, tipologie d'intervento, requisiti), mentre gli Stati membri dovrebbero assumersi una maggiore responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi concordati. In pratica, con un bilancio incentrato sui risultati, ogni Stato membro sarà chiamato a elaborare un piano strategico della Pac, riguardante sia il I Pilastro che il II Pilastro, sottoposto al vaglio della Commissione. Un ingrediente fondamentale di un tale modello orientato ai risultati è una dose maggiore di sussidiarietà che concede agli Stati membri un margine d'intervento molto più ampio per perseguire traguardi realistici, adattando gli strumenti della Pac e predisponendo controlli e verifiche volti a ridurre l'onere amministrativo che grava sui beneficiari.

Il nuovo approccio proposto prevede quindi una maggiore sussidiarietà, con la definizione di obiettivi comuni chiari e semplici, facilmente percepibili dai consumatori e dai cittadini. Esso consentirà di remunerare i comportamenti virtuosi e verificabili da parte dei beneficiari sul fronte della sostenibilità ambientale e sociale.

Nel contesto di un futuro scenario con una probabile riduzione delle risorse finanziarie per la Pac, gli agricoltori più ambiziosi possono non solo attenuare l'impatto di tale riduzione ma avere anche la possibilità di trarre maggiori benefici dal punto di vista finanziario.

La proposta relativa all'elaborazione di un Piano strategico, con un menù di obiettivi specifici possibili e territorialmente differenziati, dovrebbe consentire agli agricoltori di adeguare i metodi di produzione sulla base delle specificità locali e di rendere il sostegno del I e del II Pilastro più selettivo e mirato, evitando sovrapposizioni. In nuovo assetto focalizzato sugli obiettivi e sui risultati attesi, oltretutto a tradursi in una minor complessità, comporterà anche una maggior equità tra i beneficiari.

5.2 Una Pac più intelligente, moderna e sostenibile

La Comunicazione prosegue delineando gli obiettivi della Pac che verrà, con riferimento a diverse macrotematiche, alcune già espresse in passato (accesso al cibo sano e di qualità, orientamento al mercato, sostenibilità ambientale) e altre nuove e assai rilevanti nel contesto attuale (contrasto ai cambiamenti climatici, sostegno al modello agricolo familiare, contributo ad affrontare e assorbire il flusso migratorio verso l'UE).

In particolare, sono tre i grandi obiettivi della Pac post 2020:

1. promuovere un settore agricolo intelligente e resiliente;
2. rafforzare la tutela dell'ambiente e l'azione per il clima, contribuendo ai più generali obiettivi ambientali e climatici dell'UE;
3. sostenere il tessuto socioeconomico delle aree rurali.

La strategia per perseguirli dovrà basarsi su un'agricoltura capace di sfruttare la ricerca e l'innovazione e di favorire lo sviluppo del capitale umano, continuando ad assicurare cibo sano e di qualità e standard elevati di rispetto dell'ambiente e del benessere animale.

Tale strategia richiede una maggiore sinergia della Pac con la politica in materia di ricerca e innovazione, nella convinzione che l'accesso allo sviluppo tecnologico e alla digitalizzazione da parte delle imprese agricole consenta grandi passi avanti nell'uso efficiente delle risorse (e dei finanziamenti comunitari) e nel favorire pratiche compatibili con l'ambiente e ai cambiamenti climatici. Un ruolo molto importante nell'attuazione di tale strategia sarà quello che la Commissione definisce il "sistema della conoscenza e dell'innovazione agricola", abbreviato in Akis (Agricultural Knowledge and Innovation System), un acronimo che probabilmente sentiremo spesso nei prossimi anni: ci si riferisce al complesso network composto dai fornitori di servizi che trasferiscono conoscenze, consulenze, competenze e innovazione al settore primario, che opera con modalità ed efficienza molto diversa nei diversi Stati membri. La governance di tali processi dovrebbe essere basata su un approccio *bottom-up* affidato alla cooperazione, sia quella fra ricercatori e imprenditori nell'ambito dei Gruppi Operativi del partenariato europeo per l'innovazione (Pei-Agri) sia al collegamento in rete e alla cooperazione tra agricoltori, anche attraverso le Organizzazioni dei Produttori. Pertanto, il servizio di consulenza avrà un ruolo fondamentale nell'accompagnare i regimi di aiuto per gli agricoltori che ambiscono al miglioramento delle performance economiche, sociali e ambientali.

5.3 Sostegno al reddito e resilienza intelligente

Un sistema agricolo intelligente e resiliente si basa sui seguenti presupposti:

- un reddito adeguato per gli agricoltori;
- il miglioramento della loro posizione negoziale lungo le filiere;
- il rilancio degli investimenti;
- una gestione del rischio sinergica ed efficace.

In riferimento al primo aspetto, viene confermato il ruolo essenziale dei pagamenti diretti nel sostegno al reddito agricolo. A tale scopo sarà necessario ridurre le differenze tra Stati membri per quanto riguarda il livello di aiuti, ma tenendo debitamente in conto la grande diversità dei rispettivi costi della manodopera e della terra. In pratica, si afferma il principio di un processo di convergenza esterna intelligente e flessibile, sia pure con la (doverosa) attenzione alla diseguale distribuzione degli stessi pagamenti diretti, che per oltre l'80% vanno ad appena il 20% degli agricoltori europei. A tal fine, il documento avanza alcune proposte che dovranno essere valutate nel prosieguo dei lavori sulla Pac: l'imposizione di tetti (*capping*) all'ammontare dei pagamenti diretti per singolo beneficiario, modulati sulla quantità di lavoro impiegato; degressività dei pagamenti in base alla dimensione aziendale; pagamenti redistributivi a favore delle imprese piccole e medie; sostegno mirato ai veri agricoltori, ossia a chi vive dell'attività agricola.

La nuova impostazione potrebbe consentire una distribuzione più efficiente dei pagamenti diretti per sostenere il reddito degli agricoltori, in particolare per coloro che vivono di agricoltura (agricoltore attivo).

Riguardo agli altri punti, il documento ribadisce la necessità di migliorare la posizione dei produttori (specialmente delle microimprese) nelle filiere mediante le OP, nonché di rilanciare gli investimenti in termini di ristrutturazione, ammodernamento e innovazione per cogliere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie (quali l'agricoltura di precisione, i *big data* e le energie rinnovabili). Per ottimizzare il raggiungimento di questo obiettivo, si ribadisce che sarà fondamentale potenziare il ruolo della consulenza aziendale, la creazione di sinergie efficaci con la ri-

cerca e l'innovazione, nonché lo sfruttamento di strumenti finanziari che tengano conto delle specificità dell'attività agricola.

Infine, nell'ambito del maggiore orientamento al mercato della Pac, c'è il tema della gestione del rischio. La Pac offre già un insieme diversificato di strumenti che comprendono i pagamenti diretti, gli interventi sui mercati, gli indennizzi post-crisi e le misure nell'ambito del II Pilastro, in particolare uno strumento di stabilizzazione del reddito e un sostegno assicurativo. Ulteriori possibili azioni sono però necessarie per costituire un quadro solido per il settore agricolo al fine di prevenire o affrontare i rischi e le crisi di mercato, nonché fornire gli incentivi giusti per attirare iniziative dal settore privato. A questo proposito, il documento fa esplicito riferimento a strumenti di stabilizzazione settoriali con un livello limite del 20% per le perdite di reddito e, più in generale, alla necessità di elaborare un'impostazione integrata e coerente della prevenzione e gestione dei rischi capace di coniugare, in maniera complementare, gli interventi a livello dell'UE con le strategie degli Stati membri.

5.4 Il ruolo ambientale della Pac

Rispetto all'attuale "architettura verde" della Pac (condizionalità, *greening* e misure agro-climatico-ambientali), si propone un'impostazione al contempo più mirata e flessibile. Secondo la Commissione, in ambito ambientale, la nuova Pac dovrebbe esprimere un'ambizione maggiore ed essere più orientata ai risultati in termini di efficienza delle risorse, protezione dell'ambiente e azioni per il clima.

L'idea è di definire degli obiettivi ambientali e climatici a livello UE, lasciando agli Stati membri la possibilità di decidere come raggiungerli attraverso la messa a punto di una combinazione di misure obbligatorie e volontarie nel I e nel II Pilastro. Questo approccio flessibile consentirà agli Stati membri di definire piani strategici per far fronte alle esigenze climatiche e ambientali con azioni calibrate a livello locale.

Il rispetto delle pratiche ambientali e climatiche sarà la pre-condizione per l'ottenimento del sostegno al reddito. Tali pratiche costituiranno la base di partenza (il cosiddetto *baseline*) per la successiva applicazione di pratiche volontarie più ambiziose che garantiscano il rispetto degli obiettivi.

Il maggior grado di sussidiarietà consentirà di eliminare l'approccio generico e di assicurare un nesso chiaro tra le misure adottate e l'ambiente, ma impone anche ulteriori procedure: infatti, per garantire la coerenza con gli obiettivi dell'UE, tutte le azioni e gli obiettivi perseguiti a livello nazionale dovranno essere approvati dalla Commissione all'interno di un quadro comune concordato nell'ambito del piano strategico della Pac. Sarà necessario, inoltre, predisporre un piano di gestione dei nutrienti e incentivi per l'agricoltura di precisione all'interno dei programmi strategici della Pac di ciascuno Stato membro. La Commissione valuterà anche come prevedere misure ad alto valore aggiunto ambientale europeo, quali la conservazione del pascolo permanente, il mantenimento e la creazione di elementi paesaggistici, l'agricoltura nelle zone soggette a vincoli naturali, l'agricoltura biologica, nonché i regimi individuali o collettivi orientati alla salute del suolo, alla biodiversità e alla cura dei bacini fluviali.

5.5 La Pac e le aree rurali: crescita, occupazione e ricambio generazionale

Il II Pilastro della Pac, dedicato allo Sviluppo rurale, ha un ruolo importante da svolgere nel promuovere l'occupazione e la crescita nelle zone rurali e nel tutelare la qualità ambientale. Tuttavia,

la Pac è soltanto una delle politiche dell'UE volte a favorire la prosperità delle zone rurali. Affinché l'intervento sia complessivamente efficace è quindi necessario migliorare la complementarità di tali politiche.

Le nuove filiere di valore come l'energia pulita, la bioeconomia emergente, l'economia circolare e l'ecoturismo offrono un buon potenziale in termini di crescita e posti di lavoro nelle zone rurali. In un modello imprenditoriale sostenibile, la crescita della bioeconomia e il sostegno all'economia circolare dovrebbero quindi diventare assi prioritari dei piani strategici della Pac, anche per sostenere l'emergere di nuovi modelli imprenditoriali che andranno a vantaggio di agricoltori e silvicoltori, creando anche nuovi posti di lavoro. Il Feis (Fondo europeo per gli investimenti strategici) e gli altri strumenti finanziari dovrebbero fornire ulteriore supporto ai programmi di sviluppo rurale in termini di prestiti a basso costo e a più lungo termine per gli imprenditori disposti a investire nelle zone rurali.

Inoltre, una delle priorità è lo sviluppo dei cosiddetti "Villaggi Intelligenti" (*Smart Village*) in tutta l'Unione. L'obiettivo è di aiutare le comunità locali ad affrontare in maniera chiara e completa i problemi riguardanti le lacune nella connettività a banda larga, le opportunità di lavoro e la fornitura di servizi. La Commissione si impegna a rafforzare il sostegno alle comunità rurali e alle autorità locali che decidono di sviluppare Villaggi Intelligenti mediante investimenti, sostegno all'innovazione, creazione di reti, nonché mettendo a disposizione strumenti di finanziamento innovativi per migliorare competenze, servizi e infrastrutture. In quest'ottica, l'approccio LEADER si è dimostrato efficace per lo sviluppo delle capacità locali e per promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e la creazione di posti di lavoro nell'economia locale.

Il ricambio generazionale in agricoltura, dal canto suo, dovrebbe diventare un'altra grande priorità della Pac. Tuttavia, con la dovuta attenzione a migliorare la coerenza tra le azioni dell'UE e quelle previste a livello nazionale, su questa particolare tematica sono gli Stati membri a trovarsi nella posizione migliore per stimolare l'ingresso dei giovani in agricoltura, esercitando le loro competenze in materia di regolamenti fondiari, fiscalità, leggi di successione o pianificazione territoriale. Inoltre, la Pac dovrebbe dare agli Stati membri la flessibilità necessaria per ideare regimi su misura che rispecchino i bisogni specifici dei loro giovani agricoltori. I piani strategici della Pac potrebbero prevedere il sostegno allo sviluppo delle competenze, delle conoscenze, dell'innovazione, dello sviluppo imprenditoriale, degli investimenti e incentivi per agevolare il ritiro dall'attività degli agricoltori più anziani.

In sostanza, la Pac dovrebbe contribuire a sostenere i giovani attraverso un sistema più semplice e mirato, ma anche favorendo l'accesso agli strumenti finanziari per sostenere gli investimenti nelle aziende agricole e il capitale circolante.

5.6 Affrontare le preoccupazioni dei cittadini

Nella prossima programmazione, la Pac dovrà avere un ruolo centrale nel garantire ai consumatori prodotti agricoli di qualità, sicuri e sostenibili sotto il profilo ambientale. In quest'ottica, la Pac dovrebbe continuare a sostenere produzioni con caratteristiche specifiche e di valore (come le Indicazioni Geografiche) tramite lo Sviluppo rurale e, soprattutto, promuoverne e migliorarne il riconoscimento internazionale. In merito alla sostenibilità ambientale, invece, dovrà essere approfondito il ruolo della Pac come promotrice dell'uso sostenibile dei pesticidi.

La Pac dovrebbe allargare la propria competenza su questioni critiche per la salute (ad esempio la resistenza antimicrobica attraverso l'uso di nuove tecnologie, della ricerca e dell'innovazione),

a svolgere un ruolo importante nella promozione di stili di vita più sani ed affrontare il problema dell'obesità e della malnutrizione attraverso un continuo sostegno ai regimi di aiuto per le scuole.

Se da un lato le scelte alimentari dei consumatori dipendono da numerose variabili, la Pac potrebbe comunque avere un ruolo importante nell'aiutare gli agricoltori ad anticipare gli sviluppi nelle abitudini alimentari e regolare le loro produzioni in base ai segnali del mercato e alle richieste dei consumatori.

Infine, la Pac può aiutare a ridurre lo spreco alimentare, stimolando migliori pratiche di produzione e di trasformazione e sostenendo iniziative che trasformino i tradizionali modelli di consumo-produzione-uso-smaltimento in una bioeconomia circolare.

5.7 La dimensione globale della Pac: commercio e migrazione

Oggi l'Unione Europea è il maggior esportatore agroalimentare del mondo. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie agli sforzi del settore agricolo e agroalimentare, con il sostegno della Pac e nel quadro degli accordi commerciali. La Commissione sostiene che un'ulteriore liberalizzazione degli scambi e una partecipazione maggiore alle catene globali del valore consentiranno al settore agroalimentare dell'UE di espandere ancora di più le esportazioni, rispondendo alla domanda crescente della classe media a livello mondiale, nonché all'evoluzione delle abitudini alimentari.

Al tempo stesso, non si può ignorare che determinati settori agricoli non possono reggere a una completa liberalizzazione degli scambi e alla concorrenza incondizionata delle importazioni. È necessario, quindi, continuare a riconoscere la sensibilità dei prodotti in questione nell'ambito dei negoziati commerciali, esaminando i modi per affrontare gli squilibri derivanti dai vantaggi e svantaggi per le diverse realtà agricole dell'Unione a seguito degli accordi commerciali dell'UE.

Oggi l'UE si trova a far fronte a restrizioni delle esportazioni da parte di importanti mercati agroalimentari dei Paesi terzi a causa di barriere sanitarie e fitosanitarie ingiustificate. Inoltre, l'UE dovrebbe promuovere una maggiore collaborazione con i paesi e le regioni partner dell'UE, in particolare in presenza di nuove ed emergenti minacce per la salute degli animali e delle piante.

Relativamente al grande tema della migrazione, la futura Pac dovrà svolgere un ruolo maggiore nell'affrontare le cause alla base di tale fenomeno. In questa sfida, si dovrebbero valorizzare le conoscenze e le competenze specifiche acquisite tramite i progetti sostenuti dalla Pac. Tali competenze e conoscenze dovrebbero essere utilizzate per creare opportunità di occupazione e attività generatrici di reddito nelle regioni di origine e di transito dei migranti, anche mediante i progetti pilota del piano di investimenti esterni dell'UE per la formazione dei giovani agricoltori, con la partecipazione delle organizzazioni agricole europee. Inoltre, attraverso lo Sviluppo rurale e le opportunità di lavoro stagionale che l'agricoltura offre, la Pac potrà svolgere un ruolo nell'aiutare i migranti legali, in particolare i rifugiati, ad inserirsi e integrarsi nelle comunità rurali.

Un riconoscimento del ruolo centrale e di rilievo che può svolgere l'agricoltura europea per aiutare l'insediamento dei migranti legali, puntando ad assorbire impatti sociali negativi. Ciò potrà consentire di mantenere una parte della dotazione finanziaria nella rubrica 2 (spesa agricola) del bilancio UE, che altrimenti rischia di essere destinata ad un'altra voce del bilancio.

APPENDICE

La parte agricola del Regolamento Omnibus: il dettaglio delle principali modifiche

PAGAMENTI DIRETTI - MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 1307/2013

DEFINIZIONI (Prato permanente)

All'articolo 4, la lettera h) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“prato permanente e pascolo permanente” (congiuntamente denominati “prato permanente”): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più, nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono mangime animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

Gli Stati membri possono anche decidere di considerare prato permanente:

- i) il terreno pascolabile che rientra nell'ambito delle prassi locali consolidate, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o*
- ii) il terreno pascolabile, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio;”;*

All'articolo 4, lettera h), paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

“Nonostante le lettere f (definizione di seminativo) e h (definizione di prato permanente) del primo comma, gli Stati membri che, prima del 1° gennaio 2018, abbiano accettato parcelle di terreno lasciato a riposo quali seminativi possono continuare ad accettarle come tali dopo tale data. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le parcelle di terreno lasciato a riposo che nel 2018 sono state accettate quali seminativi a norma del presente comma diventano prato permanente nel 2023 o successivamente, se sono soddisfatte le condizioni previste per il prato permanente (di cui alla lettera h).”;

All'articolo 4, al paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti:

“Gli Stati membri possono decidere che:

- a) siano considerati prato permanente, i terreni non arati da cinque anni o più, purché siano utilizzati per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non siano compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più;*

b) i prati permanenti possano comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che producono mangime animale, in superfici in cui sono predominanti erba e altre piante erbacee da foraggio; e/o

c) siano considerati prato permanente i terreni pascolabili, qualora nelle superfici di pascolo non siano predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio.

Gli Stati membri possono decidere, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, di applicare la loro decisione per definire le attività minime e/o le specie arboree (in conformità del terzo comma, punti b) e/o c)), del presente paragrafo, in tutto il loro territorio o parte di esso.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione adottata a norma del presente paragrafo.”;

AGRICOLTORE IN ATTIVITA'

All'articolo 9, è inserito il paragrafo 3 bis, (possibilità per gli Stati membri di applicare un ulteriore requisito per la concessione dei pagamenti diretti agli agricoltori):

“Oltre ai requisiti relativi alle superfici agricole idonee, all'elenco dei soggetti esclusi e ai criteri oggettivi e non discriminatori, rispettivamente stabiliti ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono decidere che non saranno concessi pagamenti diretti agli agricoltori che non sono iscritti, per le loro attività agricole, in un'anagrafe tributaria o previdenziale nazionale.”;

All'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente (soglia di esenzione):

“L'elenco dei soggetti che sono esclusi a percepire i pagamenti diretti (paragrafo 2), i criteri oggettivi e non discriminatori per non concedere i pagamenti diretti (paragrafo 3) e l'obbligo relativo all'iscrizione a un'anagrafe tributaria o previdenziale nazionale (paragrafo 3 bis), non si applicano agli agricoltori che nell'anno precedente hanno ricevuto soltanto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo. Tale importo è deciso dagli Stati membri in base a criteri oggettivi quali le caratteristiche nazionali o regionali e non è superiore a 5 000 EUR.”;

All'articolo 9, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° agosto 2014, ogni decisione di cui ai paragrafi 2 (elenco dei soggetti esclusi e criteri per l'ammissibilità), 3 (criteri oggettivi e non discriminatori) o 4 (per soglia di esenzione sino a 5 000 EUR) e, entro il 31 marzo 2018, ogni decisione di cui al paragrafo 3 bis (per l'obbligo d'iscrizione a un'anagrafe tributaria o previdenziale nazionale). In caso di modifiche di tali decisioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione la decisione di recare modifiche entro due settimane dalla data in cui è stata adottata.”;

All'articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 7 (possibilità per gli Stati membri di scegliere i criteri per definire l'elenco dei soggetti esclusi):

“A decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo, gli Stati membri possono decidere che solo uno o due dei tre criteri elencati al paragrafo 2), terzo comma, (soggetti esclusi dagli Stati membri che possono dimostrare di avere i requisiti per essere ammessi a percepire i pagamenti diretti), possono essere invocati da persone o associazioni di persone che rientrano nell'ambito di applicazione del primo o del secondo comma del paragrafo 2 (elenco dei soggetti esclusi da regolamento o che sono stati inseriti dagli Stati membri) per dimostrare che sono agricoltori in attività. Gli Stati membri comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018,

se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.”

All'articolo 9, è aggiunto il seguente paragrafo 8 (possibilità per gli Stati membri di non applicare l'elenco dei soggetti esclusi):

“Gli Stati membri possono decidere di non applicare l'elenco dei soggetti esclusi (di cui al paragrafo 2) a decorrere dal 2018 o da qualsiasi anno successivo. Essi comunicano tale decisione alla Commissione entro il 31 marzo 2018, se applicata a decorrere dal 2018, ovvero entro il 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione, se applicata a decorrere da un anno successivo.”;

RIDUZIONE DEI PAGAMENTI

All'articolo 11, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere su base annua le rispettive decisioni relative a una riduzione dei pagamenti a norma del presente articolo, purché tale revisione non comporti una diminuzione degli importi disponibili per lo Sviluppo rurale.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo e l'eventuale prodotto stimato delle riduzioni per gli anni fino al 2019 entro il 1° agosto dell'anno che precede l'applicazione di tali decisioni; l'ultima data possibile per tale comunicazione è il 1° agosto 2018.”;

FLESSIBILITA' TRA PILASTRI

All'articolo 14, al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

“Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a una diminuzione della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.”;

All'articolo 14, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

“Gli Stati membri possono decidere di rivedere le decisioni di cui al presente paragrafo con effetto a decorrere dall'anno civile 2019 e comunicano alla Commissione ogni decisione basata su tale revisione entro il 1° agosto 2018. Ogni decisione fondata su tale revisione non dà luogo a un aumento della percentuale comunicata alla Commissione conformemente al primo, secondo, terzo e quarto comma.”;

RISERVA NAZIONALE

All'articolo 31, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente (utilizzo prioritario per l'assegnazione ai giovani agricoltori, per evitare l'abbandono delle terre e per il compenso per svantaggi specifici):

“qualora gli Stati membri lo ritengano necessario, a una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria, ai giovani agricoltori e agli agricoltori che iniziano a esercitare

l'attività agricola (di cui all'articolo 30, paragrafo 6, del presente regolamento). Inoltre, gli Stati membri che già si avvalgono di tale riduzione lineare possono applicare, nel medesimo anno, anche una riduzione lineare del valore dei diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale o regionale per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate e per assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici (di cui all'articolo 30, paragrafo 7, primo comma, lettere a) e b), del presente regolamento);"

DIVERSIFICAZIONE DELLE COLTURE

All'articolo 44, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo il numero di colture richieste a norma del paragrafo 1 (due colture diverse se i seminativi dell'agricoltore occupano dai 10 ai 30 ettari), i limiti massimi ivi stabiliti non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo o investiti a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale occupino più del 75 % dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo."

All'articolo 44, al paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, investiti a colture di leguminose, costituiti da terreni lasciati a riposo o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

All'articolo 44, al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;"

All'articolo 44, il secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere. Il Triticum spelta è considerato una coltura distinta da quelle appartenenti allo stesso genere."

AREE DI INTERESSE ECOLOGICO

All'articolo 46, al primo comma del paragrafo 2 sono aggiunte le lettere seguenti (superfici considerate aree di interesse ecologico):

"k) superfici con Miscanthus;"

"l) superfici con Silphium perfoliatum;"

"m) terreni a riposo con piante mellifere (composti da specie ricche di polline e nettare)."

All'articolo 46, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"A eccezione delle superfici dell'azienda di cui al primo comma, lettere g (superfici con bosco ceduo a rotazione rapida), h (superfici oggetto di imboschimento), k (superfici con Miscanthus) e

*l (superfici con *Silphium perfoliatum*), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico è situata sui seminativi dell'azienda. Nel caso delle aree di cui al primo comma, lettere c (elementi caratteristici del paesaggio) e d (fasce tampone), del presente paragrafo, l'area di interesse ecologico può altresì essere adiacente ai seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore come parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola (a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013).”;*

All'articolo 46, la lettera a) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente:

“a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;”

All'articolo 46, la lettera b) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente:

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi.”;

PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI

All'articolo 50, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente (regole periodo di concessione):

“Il pagamento per i giovani agricoltori è concesso a ciascun agricoltore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori, purché tale presentazione avvenga nell'arco dei cinque anni successivi all'insediamento. Tale periodo di cinque anni si applica anche agli agricoltori che hanno percepito il pagamento per i giovani agricoltori in relazione a domande anteriori all'anno di domanda 2018.

In deroga a quanto sopra previsto, gli Stati membri possono decidere che, per i giovani agricoltori insediatisi per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda (a norma del paragrafo 2, lettera a)), nel periodo 2010-2013, il periodo di cinque anni debba essere ridotto del numero di anni trascorsi tra l'insediamento e la prima presentazione della domanda di pagamento per i giovani agricoltori.”;

Per quanto riguarda il metodo di calcolo dell'importo del pagamento per i giovani agricoltori, al paragrafo 6 dell'articolo 50, le lettere a) e b) sono sostituite dalla seguenti:

“a) a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del valore medio dei diritti all'aiuto, di proprietà o in affitto, detenuti dall'agricoltore; o

b) a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % di un importo calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale per l'anno civile 2019, fissato nell'allegato II per il numero di tutti gli ettari ammissibili dichiarati nel 2015 a norma dell'articolo 33, paragrafo 1. Tale percentuale fissa è pari alla percentuale del massimale nazionale rimanente per il regime di pagamento di base a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, per il 2015.”;

All'articolo 50, il primo comma del paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

“In deroga a quanto previsto per il metodo di calcolo dell'importo del pagamento per i giovani agricoltori (paragrafo 6 del presente articolo), gli Stati membri possono calcolare ogni anno l'importo

del pagamento per i giovani agricoltori moltiplicando una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro per il numero di diritti che l'agricoltore ha attivato o per il numero di ettari ammissibili che l'agricoltore ha dichiarato.”;

All'articolo 50, il primo comma del paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

“Aniché applicare quanto previsto nei paragrafi precedenti (da 6 a 9) per quanto riguarda il metodo di calcolo dell'importo del pagamento per i giovani agricoltori, gli Stati membri possono assegnare un importo forfettario annuo per agricoltore calcolato moltiplicando un numero fisso di ettari per una cifra corrispondente a un valore compreso tra il 25 % e il 50 % del pagamento medio nazionale per ettaro stabilito a norma del paragrafo 8.”;

SOSTEGNO ACCOPPIATO

All'articolo 52, è soppresso il paragrafo 5 che prevede la concessione del sostegno accoppiato soltanto nella misura necessaria a incentivare il mantenimento degli attuali livelli di produzione nei settori o nelle regioni interessati;

All'articolo 52, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno accoppiato è un regime inteso a limitare la produzione che assume la forma di un pagamento annuo sulla base di superfici e rese fisse o di un numero fisso di capi e rispetta massimali finanziari che sono stabiliti dagli Stati membri per ciascuna misura e comunicati alla Commissione.”;

All'articolo 52, è aggiunto il paragrafo 10 seguente:

“Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 70 che integra il presente regolamento per quanto riguarda misure volte a evitare che i beneficiari del sostegno accoppiato facoltativo risentano degli squilibri strutturali del mercato in un settore. Tali atti delegati possono consentire agli Stati membri di decidere che il sostegno possa continuare a essere versato fino al 2020 in base alle unità di produzione per le quali è stato concesso il sostegno accoppiato facoltativo in un precedente periodo di riferimento.”;

SOSTEGNO ACCOPPIATO - DISPOSIZIONI FINANZIARIE (per la revisione della percentuale, modifica delle condizioni e termine alla concessione del sostegno accoppiato)

All'articolo 53, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri hanno la facoltà di rivedere entro il 1° agosto di un determinato anno la decisione adottata a norma del presente capo e di decidere, con effetto a decorrere dall'anno successivo, di:

- a) lasciare invariata, aumentare o diminuire la percentuale relativa al finanziamento del sostegno accoppiato (fissata a norma dei paragrafi 1, 2 e 3), entro i limiti ivi eventualmente stabiliti, o lasciare invariata o diminuire la percentuale fissata a norma del paragrafo 4 (che consente di utilizzare più del 13 % del massimale nazionale annuo);*
- b) modificare le condizioni per la concessione del sostegno;*
- c) porre termine alla concessione del sostegno a norma del presente capo.*

Entro la data di cui al primo comma gli Stati membri comunicano alla Commissione tali eventuali decisioni.”;

ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI DEI PRODOTTI AGRICOLI MODIFICHE AL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013

AIUTI NEL SETTORE DEGLI ORTOFRUTTICOLI - PROGRAMMI OPERATIVI

All'articolo 33, la lettera f) del paragrafo 1, è sostituita dalla seguente:

“prevenzione e gestione delle crisi, anche mediante la fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.”;

All'articolo 33, il primo comma del paragrafo 3 è così modificato (misure per la prevenzione e gestione delle crisi):

“la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) promozione e comunicazione, comprese azioni e attività volte a diversificare e consolidare i mercati degli ortofrutticoli, a titolo di prevenzione o durante un periodo di crisi; e

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) sostegno per le spese amministrative di costituzione di fondi di mutualizzazione e contributi finanziari per ricostituire i fondi di mutualizzazione in seguito alle compensazioni versate ai produttori aderenti che subiscono un drastico calo di reddito causato da condizioni di mercato avverse;

inoltre, è aggiunta la lettera seguente:

i) fornitura di servizi di orientamento ad altre organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, associazioni di produttori o singoli produttori.”;

All'articolo 33, il secondo e terzo comma del paragrafo 5, sono sostituiti dai seguenti (azioni per i pagamenti agro-climatici-ambientali):

“Le azioni ambientali rispettano i requisiti relativi agli impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica di cui all'articolo 28, paragrafo 3 (impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori), e all'articolo 29, paragrafi 2 e 3 (sostegni per gli impegni in agricoltura biologica), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Qualora almeno l'80 % dei produttori aderenti di un'organizzazione di produttori siano soggetti a uno o più impegni agro-climatico-ambientali o in materia di agricoltura biologica identici in virtù dei requisiti di cui al comma precedente, ciascuno di tali impegni rileva come un'azione ambientale ai sensi del primo comma, lettera a) (in cui si prevede che i programmi operativi devono comprendere due o più azioni ambientali), del presente paragrafo.”;

AIUTO FINANZIARIO DELL'UNIONE

All'articolo 34, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente (aiuto finanziario per i ritiri dal mercato):

“Il limite del 50 % dell'aiuto finanziario dell'Unione (di cui al paragrafo 1) è portato al 100 % nei seguenti casi:

a) ritiro dal mercato di ortofrutticoli in volume non superiore al 5 % della produzione commercializzata da ciascuna organizzazione di produttori, sempreché i prodotti ritirati siano smaltiti nei seguenti modi:

- i) *distribuzione gratuita a organizzazioni di beneficenza o enti caritativi, a tal fine autorizzati dagli Stati membri, per attività a favore di persone riconosciute dal diritto nazionale come aventi diritto alla pubblica assistenza, in particolare a causa della mancanza dei necessari mezzi di sussistenza;*
- ii) *distribuzione gratuita a istituti di pena, scuole, istituti di istruzione pubblica, agli istituti di cui all'articolo 22 (scuole materne/ istituti prescolari, istituti di istruzione primaria o secondaria) e a colonie di vacanze, nonché a ospedali e case di riposo per anziani designati dagli Stati membri, i quali prendono tutti i provvedimenti necessari affinché i quantitativi così distribuiti si raggiungano a quelli normalmente acquistati da tali collettività;*
- b) *azioni connesse all'orientamento di altre organizzazioni di produttori o di gruppi o associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (gruppi di produttori) o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso), purché tali organizzazioni o gruppi siano provenienti da regioni degli Stati membri di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del presente regolamento (regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso), o di singoli produttori.”;*

AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE

All'articolo 35 è sostituito dal seguente:

“Articolo 35

1. *Nelle regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è notevolmente inferiore alla media dell'Unione, gli Stati membri possono concedere alle organizzazioni di produttori un aiuto finanziario nazionale non superiore all'80 % dei contributi finanziari per finanziare il fondo di esercizio (di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a)), e fino a un massimo del 10 % del valore della produzione commercializzata di qualunque organizzazione di produttori in questione. Tale aiuto si aggiunge al fondo di esercizio.*

2. *Il livello di organizzazione dei produttori in una regione di uno Stato membro è considerato notevolmente inferiore alla media dell'Unione se il livello medio di organizzazione è stato inferiore al 20 % per tre anni consecutivi prima dell'attuazione del programma operativo. Il livello di organizzazione è calcolato come il valore della produzione ortofrutticola ottenuta nella regione interessata e commercializzata dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori e dai gruppi o dalle associazioni di produttori riconosciuti in conformità dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007 (gruppi di produttori) o dell'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in regioni degli Stati membri in cui il livello di organizzazione dei produttori nel settore ortofrutticolo è particolarmente scarso), diviso per il valore totale della produzione ortofrutticola ottenuta in detta regione.*

3. *Gli Stati membri che concedono aiuto finanziario nazionale a norma del paragrafo 1 informano la Commissione in merito alle regioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 2 e dell'aiuto finanziario nazionale concesso alle organizzazioni di produttori in tali regioni.”;*

GESTIONE DEL SISTEMA DI AUTORIZZAZIONI PER GLI IMPIANTI VITICOLI

All'articolo 62, è aggiunto il paragrafo 5 seguente:

“*Gli Stati membri possono applicare il presente capo alle superfici coltivate a uva da vino atto alla produzione di acquaviti di vino la cui indicazione geografica è registrata in conformità del-*

l'allegato III del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose). Ai fini del presente capo, tali superfici possono essere assimilate a superfici sulle quali è possibile produrre vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta."

All'articolo 64, al secondo comma del paragrafo 1 (criteri di ammissibilità oggettivi per l'accettazione delle richieste), è inserita la lettera seguente: "

"c) il richiedente non possiede vigneti piantati senza autorizzazione di cui all'articolo 71 del presente regolamento o senza i diritti di impianto di cui agli articoli 85 bis e 85 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 (impianti illegali);";

All'articolo 64, al paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Qualora le domande ammissibili di cui al paragrafo 1 (accettazione richieste ammissibili), presentate in un determinato anno, riguardino una superficie totale superiore alla superficie messa a disposizione dallo Stato membro, le autorizzazioni sono concesse secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti in base alla superficie per la quale hanno fatto richiesta. Tale concessione può stabilire una superficie minima e/o massima per richiedente e altresì essere parzialmente o completamente attuata secondo uno o più dei seguenti criteri di priorità oggettivi e non discriminatori:";

"2bis. Se decide di applicare uno o più criteri di cui al paragrafo 2, lo Stato membro può aggiungere la condizione supplementare che il richiedente sia una persona fisica di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda.";

RELAZIONI CONTRATTUALI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

All'articolo 148, è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste per applicare l'obbligo di un contratto scritto fra le parti (di cui al paragrafo 1 del presente articolo), un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione organizzazioni di produttori può esigere che la consegna di latte crudo a un trasformatore di latte crudo formi oggetto di un contratto scritto fra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4, primo comma (gli elementi dei contratti devono essere liberamente negoziati tra le parti) del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.";

All'articolo 148, la parte introduttiva del paragrafo 2 (che stabilisce le condizioni contrattuali) è sostituita dalla seguente (per l'applicazione delle condizioni contrattuali al paragrafo di cui sopra aggiunto)

"Il contratto e/o l'offerta di contratto di cui ai paragrafi 1 e 1 bis:";

All'articolo 148, il paragrafo 3 (estensioni delle regole alle cooperative) è sostituito dal seguente:

"In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto e/o un'offerta di

contratto se un socio di una cooperativa consegna il latte crudo alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni relative alle condizioni contrattuali (di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c).”;

All'articolo 148, la parte introduttiva e la lettera a) del secondo comma del paragrafo 4 (deroga agli elementi dei contratti), sono sostituite dalle seguenti:

“In deroga al primo comma, si applicano uno o più dei seguenti casi:

a) qualora uno Stato membro decida di rendere obbligatorio un contratto scritto per la consegna di latte crudo ai sensi del paragrafo 1, può stabilire:

i) un obbligo per le parti di concordare un rapporto tra un determinato quantitativo consegnato e il prezzo da pagare per tale consegna;

ii) una durata minima applicabile soltanto ai contratti scritti tra un agricoltore e il primo acquirente di latte crudo; tale durata minima è di almeno sei mesi e non compromette il corretto funzionamento del mercato interno;”

TRATTATIVE CONTRATTUALI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

All'articolo 149, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Un'organizzazione di produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, riconosciuta ai sensi dell'articolo 161, paragrafo 1, può negoziare a nome degli agricoltori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore a un trasformatore di latte crudo o a un collettore nel senso di cui all'articolo 148, paragrafo 1, terzo comma (che prevede il trasferimento della proprietà del latte crudo)”;

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

All'articolo 152, la lettera b) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“b) sono costituite su iniziativa dei produttori e svolgono almeno una delle seguenti attività:

i) trasformazione comune;

ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune;

iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune;

iv) organizzazione comune del controllo di qualità;

v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio;

vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione;

vii) appalti comuni dei mezzi di produzione;

viii) qualunque altra attività comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del presente paragrafo;”;

All'articolo 152, sono inseriti i paragrafi seguenti:

“1 bis. In deroga all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'organizzazione di produttori riconosciuta a norma del paragrafo 1 del presente articolo può pianificare la produzione, ottimizzare i costi di

produzione, immettere sul mercato e negoziare contratti concernenti l'offerta di prodotti agricoli, a nome dei suoi aderenti, per la totalità o parte della loro produzione complessiva.

Le attività di cui al primo comma possono avere luogo:

- a) purché una o più delle attività di cui al paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vii), siano effettivamente esercitate, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE;*
- b) purché l'organizzazione di produttori concentri l'offerta e immetta sul mercato i prodotti dei suoi aderenti, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà dei prodotti agricoli dai produttori all'organizzazione di produttori;*
- c) indipendentemente dal fatto che il prezzo negoziato sia o meno lo stesso per la produzione aggregata di tutti gli aderenti o solo di alcuni di essi;*
- d) purché i produttori interessati non siano aderenti di un'altra organizzazione di produttori per quanto riguarda i prodotti oggetto delle attività di cui al primo comma;*
- e) purché il prodotto agricolo non sia interessato da un obbligo di consegna, derivante dalla partecipazione di un agricoltore a una cooperativa che non aderisca essa stessa all'organizzazione di produttori in questione, conformemente alle condizioni stabilite dallo statuto della cooperativa o dalle regole e dalle decisioni stabilite o derivate da tale statuto.*

Tuttavia, gli Stati membri possono derogare alla condizione che stabilisce che i produttori non possono essere aderenti di un'altra organizzazione di produttori (di cui al secondo comma, lettera d)), in casi debitamente giustificati in cui i produttori aderenti possiedono due unità di produzione distinte situate in aree geografiche diverse.

1 ter. Ai fini del presente articolo i riferimenti alle organizzazioni di produttori comprendono anche le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156, paragrafo 1, qualora tali associazioni soddisfino i requisiti (per tale riconoscimento) di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

1 quater. L'autorità nazionale garante della concorrenza di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1/2003 può decidere, in casi particolari, che in futuro una o più delle attività di cui al paragrafo 1 bis, primo comma, siano modificate o interrotte o non abbiano affatto luogo, se ritiene che ciò sia necessario per evitare l'esclusione della concorrenza o se ritiene che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

Per trattative riguardanti più di uno Stato membro, la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottata dalla Commissione senza applicare la procedura di comitato (di cui all'articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3).

Laddove agisca a norma del primo comma del presente paragrafo, l'autorità nazionale garante della concorrenza informa la Commissione per iscritto prima o senza indugio dopo l'avvio della prima misura formale di indagine e notifica alla Commissione le decisioni immediatamente dopo la loro adozione.

Le decisioni di cui al presente paragrafo non si applicano fino a quando non saranno state notificate alle imprese interessate.”;

All'articolo 152, è soppresso il paragrafo 3 che prevede una deroga al paragrafo 1, relativa al riconoscimento delle organizzazioni di produttori da parte degli Stati membri, che sono costituite su iniziativa dei produttori e che perseguono una finalità specifica per uno o più obiettivi che pre-

vedono la pianificazione della produzione in relazione alla domanda, la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti e l'ottimizzare dei costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;

RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

All'articolo 154, è inserito il paragrafo 1 bis seguente (estensione del riconoscimento in tutti i settori):

"1 bis. Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione di produttori che opera in vari settori elencati nelle rispettive parti dell'allegato I del presente regolamento (di cui all'articolo 1, paragrafo 2), purché l'organizzazione di produttori soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.";

All'articolo 154, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del [1° gennaio 2018] e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo debbano essere riconosciute in quanto organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152.

3. Nel caso in cui le organizzazioni di produttori sono state riconosciute prima del [1° gennaio 2018] ma non soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri revocano il loro riconoscimento al più tardi ... [31 dicembre 2020].";

ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI

All'articolo 157, alla lettera c) del paragrafo 1 sono aggiunti i punti seguenti:

"xv) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xvi) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.";

All'articolo 157, è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

"Gli Stati membri possono, su richiesta, decidere di concedere più di un riconoscimento a un'organizzazione interprofessionale che opera in vari settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, purché l'organizzazione interprofessionale soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 e, ove applicabile, al paragrafo 3 per ogni settore per cui chiede il riconoscimento.";

All'articolo 157, alla lettera c) del paragrafo 3 (riconoscimento organizzazioni interprofessionali per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari) sono aggiunti i punti seguenti:

"xii) stabilire clausole standard di ripartizione del valore ai sensi dell'articolo 172 bis, comprendenti utili e perdite di mercato, determinando le modalità di ripartizione tra di loro di eventuali evoluzioni dei relativi prezzi di mercato dei prodotti interessati o di altri mercati di materie prime;

xiii) attuare misure volte a prevenire e gestire i rischi per la salute degli animali, nonché di ordine fitosanitario e ambientale.";

RICONOSCIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DI LORO ASSOCIAZIONI NEL SETTORE DEL LATTE E DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

All'articolo 161, la parte introduttiva e la lettera a) del paragrafo 1, sono sostituite dalle seguenti:

“1. Gli Stati membri, su richiesta, riconoscono come organizzazione di produttori nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari qualsiasi persona giuridica o una sua parte chiaramente definita, a condizione che:

a) sia costituita da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sia costituita su loro iniziativa e persegua una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:

- i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;*
- ii) concentrare l'offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;*
- iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione;”*

All'articolo 161, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri possono stabilire che le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del 2 aprile 2012 in base al diritto nazionale e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 debbano essere considerate organizzazioni di produttori riconosciute.”

RELAZIONI CONTRATTUALI

All'articolo 168, è inserito il paragrafo 1 bis seguente:

“Qualora gli Stati membri non si avvalgano delle possibilità previste dal paragrafo 1 (contratto scritto fra le parti) del presente articolo, un produttore, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori, con riguardo ai prodotti agricoli in un settore di cui all'articolo 1, paragrafo 2, diverso dal settore del latte, dei prodotti lattiero-caseari e dello zucchero, può esigere che la consegna dei suoi prodotti a un trasformatore o distributore formi oggetto di un contratto scritto tra le parti e/o di un'offerta scritta per un contratto da parte dei primi acquirenti, alle condizioni previste al paragrafo 4 (elementi del contratto) e al paragrafo 6, primo comma (libero negoziato tra le parti), del presente articolo.

Se il primo acquirente è una microimpresa, una piccola impresa o una media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE, il contratto e/o l'offerta di contratto non è obbligatorio, fatta salva la possibilità per le parti di avvalersi di un contratto tipo redatto da un'organizzazione interprofessionale.”

All'articolo 168, la parte introduttiva del paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:

“Ogni contratto o offerta di contratto di cui ai paragrafi precedenti (1 e 1 bis);”

All'articolo 168, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“In deroga ai paragrafi 1 e 1 bis, non è necessario mettere a punto un contratto o un'offerta di contratto se un socio di una cooperativa consegna i prodotti interessati alla cooperativa della quale è socio, se lo statuto di tale cooperativa o le regole e decisioni previste in detto statuto o ai sensi di esso contengono disposizioni aventi effetti analoghi alle disposizioni previste per la stipula e per gli elementi del contratto (di cui al paragrafo 4, lettere a), b) e c).”

Considerando che relazioni contrattuali possono essere applicate a tutti settori elencati nelle rispettive parti dell'allegato I del presente regolamento, sono soppressi gli articoli 169 (trattative contrattuali nel settore dell'olio d'oliva), 170 (trattative contrattuali nel settore delle carni bovine) e 171 (trattative contrattuali per taluni seminativi);

DEROGHE PER GLI OBIETTIVI DELLA PAC E GLI AGRICOLTORI E LE LORO ASSOCIAZIONI

Per quanto concerne le deroghe alle regole della concorrenza di mercato di cui all'articolo 209:

- al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“L'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applica agli accordi, alle decisioni e alle pratiche concordate di agricoltori, associazioni di agricoltori o associazioni di dette associazioni, o di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o di associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 156 del presente regolamento nella misura in cui riguardano la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzo di impianti comuni per lo stoccaggio, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che siano compromessi gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.”;

- al paragrafo 2, dopo il primo comma, sono inseriti i commi seguenti:

“Tuttavia, gli agricoltori, le associazioni di agricoltori o le associazioni di dette associazioni, o le organizzazioni di produttori riconosciute in virtù dell'articolo 152 o dell'articolo 161 del presente regolamento, o le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma dell'articolo 156 del presente regolamento possono chiedere alla Commissione un parere sulla compatibilità di tali accordi, decisioni e pratiche concordate con gli obiettivi di cui all'articolo 39 TFUE.

La Commissione tratta tempestivamente le richieste di pareri e trasmette al richiedente il suo parere entro quattro mesi dal ricevimento di una richiesta completa. La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, può modificare il contenuto del parere, soprattutto se il richiedente ha fornito informazioni imprecise o ha abusato del parere.”;

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 101, PARAGRAFO 1, TFUE

(sono vietati gli accordi fra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra i paesi dell'UE)

All'articolo 222, la parte introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“Durante i periodi di grave squilibrio sui mercati, la Commissione può adottare atti di esecuzione intesi ad assicurare che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE non si applichi agli accordi e alle decisioni degli agricoltori, delle associazioni di agricoltori o delle associazioni di dette associazioni, o delle organizzazioni di produttori riconosciute, delle associazioni di organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali riconosciute in uno dei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, nella misura in cui tali accordi e decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno, siano mirate esclusivamente a stabilizzare il settore interessato e rientrino in una o più delle seguenti categorie:”

SVILUPPO RURALE – MODIFICHE AL REGOLAMENTO 1305/2013

GIOVANI

La Definizione di giovane agricoltore di cui all'Articolo 2, lettera n) è stata integrata come segue:

“L’insediamento per la prima volta in azienda può avvenire individualmente o insieme ad altri agricoltori, indipendentemente dalla sua forma giuridica;”

L'Articolo 2 è inoltre integrato con la lettera s) di seguito riportata:

s) *“data di insediamento”: data di insediamento si intende la data in cui il richiedente esegue o completa una o più azioni connesse all’insediamento come “giovane agricoltore”*

TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

All'articolo 14, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“Le spese finanziabili nell’ambito della presente misura sono le spese sostenute per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o le azioni di informazione. Le infrastrutture installate per attività dimostrative possono essere utilizzate dopo il completamento dell’intervento. Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi d’investimento. Il sostegno può coprire anche le spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti, nonché il costo di sostituzione degli agricoltori. Tutte le spese di cui al presente paragrafo sono pagate al beneficiario.”;

SERVIZI DI CONSULENZA

All'articolo 15, il paragrafo 2 è così modificato:

“Il beneficiario del sostegno di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), è il prestatore di servizi di consulenza o di formazione o l’autorità di gestione. Se il beneficiario è l’autorità di gestione, il prestatore dei servizi di consulenza o di formazione è selezionato da un organismo funzionalmente indipendente dall’autorità di gestione. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera b), è concesso all’autorità o all’organismo selezionato per avviare il servizio di consulenza aziendale, di sostituzione, di assistenza alla gestione delle aziende agricole o di consulenza forestale.”;

All'articolo 15, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

“Le autorità o gli organismi selezionati per prestare consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. I prestatori di consulenza nell’ambito della presente misura sono selezionati mediante una procedura di selezione aperta a organismi sia pubblici che privati. Tale procedura di selezione deve essere obiettiva ed escludere i candidati con conflitti di interessi.”;

Inoltre, è inserito il seguente paragrafo:

“Ai fini del presente articolo, gli Stati membri effettuano, conformemente all’articolo 65, paragrafo 1, tutti i controlli a livello di prestatore di servizi di consulenza o di formazione.”;

REGIMI DI QUALITA' DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI

All'articolo 16, il paragrafo 1 è così modificato:

“Il sostegno nell’ambito della presente misura riguarda la nuova partecipazione o la partecipazione nei cinque anni precedenti da parte di agricoltori e associazioni di agricoltori a:”;

All'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno nell’ambito della presente misura può inoltre coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all’articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tali attività possono essere svolte solo nel mercato interno.”

All'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso a titolo di incentivo, sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell’ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai regimi di qualità sovvenzionati, per un periodo massimo di cinque anni.

Qualora la prima partecipazione sia anteriore alla presentazione di una domanda di sostegno di cui al paragrafo 1, il periodo massimo di cinque anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione a un regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Ai fini del presente paragrafo, per “costi fissi” si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari.

Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.”;

STRUMENTI FINANZIARI

All'articolo 17 (Investimenti in immobilizzazioni materiali) il paragrafo 1, la lettera b) è sostituito dal seguente:

“Riguardino la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE o del cotone, a eccezione dei prodotti della pesca; il prodotto ottenuto dalla trasformazione può essere un prodotto che non rientra in tale allegato; ove sia fornito sostegno sotto forma di strumenti finanziari, il fattore di produzione può essere anche un prodotto che non rientra in detto allegato, purché l’investimento contribuisca al perseguimento di una o più priorità dell’Unione in materia di Sviluppo rurale;”;

All'articolo 17 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

Il sostegno può essere concesso ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capi dell’azienda, per investimenti effettuati al fine di rispettare i requisiti dell’Unione che si applicano alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro. Tale sostegno può essere fornito per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento che figura nel Programma di sviluppo rurale o fino a che siano completate le azioni definite nel piano aziendale di cui all’articolo 19, paragrafo 4.”;

SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE

All'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“La domanda di sostegno per l’aiuto all’avviamento di imprese per giovani agricoltori è presentata al più tardi 24 mesi dopo la data di insediamento.

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. L’attuazione del piano azien-

dale inizia al più tardi entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale ha una durata massima di cinque anni.

Il piano aziendale prevede che i giovani agricoltori debbano essere conformi all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione, entro 18 mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto.

Gli Stati membri definiscono la o le azioni nei programmi di sviluppo rurale.

Gli Stati membri fissano le soglie minima e massima per beneficiario o azienda per l'ammissibilità al sostegno. La soglia minima per il sostegno è superiore alla soglia massima. Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.”;

All'articolo 19, è inserito il seguente nuovo paragrafo 4bis:

“In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, il sostegno di cui al presente articolo può essere erogato anche sotto forma di strumenti finanziari o combinando sovvenzioni e strumenti finanziari.”;

All'articolo 19, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno di cui presente articolo, è erogato in almeno due rate. Le rate possono essere decrescenti. Il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale.”;

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“I paragrafi 2 (sostegno per le infrastrutture su piccola scala) e 3 (investimenti al sostegno della presente misura) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.”;

ALLESTIMENTO, RIGENERAZIONE O RINNOVAMENTO DI SISTEMI AGROFORESTALI

All' articolo 23 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno per l'allestimento di sistemi agroforestali è concesso a proprietari fondiari privati, nonché a comuni e loro consorzi a copertura dei costi di impianto, rigenerazione e/o rinnovamento e comprende un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione per un periodo massimo di cinque anni.”;

PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI

All'articolo 28, il secondo comma del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“Nel calcolare i pagamenti per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente). Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che realizzano il tipo di intervento in questione.”;

All'articolo 28, il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

“Può essere previsto un sostegno alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, comprese le risorse non autoctone, per gli interventi non con-

templati nei paragrafi precedenti. Tali impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi dagli agricoltori e dalle associazioni di agricoltori.”;

AGRICOLTURA BIOLOGICA

All'articolo 29, il paragrafo 1 sostituito dal seguente:

“Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.”;

All'articolo 29, il secondo comma del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“Nel calcolare i pagamenti nell'ambito del presente paragrafo, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente). Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.”;

INDENNITA' NATURA 2000

All'articolo 30, il secondo comma del paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

“Nel calcolare i pagamenti correlati al sostegno di cui alla presente misura, gli Stati membri detraggono l'importo necessario per escludere il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente). Gli Stati membri possono calcolare la detrazione come importo medio fisso applicato a tutti i beneficiari interessati che attuano il tipo di sottomisura in questione.”;

INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI

All'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Le indennità sono concesse agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 (designazione delle zone) e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.”;

All'articolo 31, il primo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Oltre alle indennità di cui al paragrafo sopra riportato, tra il 2014 e il 2020 gli Stati membri possono erogare le indennità di cui alla presente misura ai beneficiari delle zone che erano ammissibili ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1698/2005 (indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane) durante il periodo di programmazione 2007 2013. Per i beneficiari delle zone che non sono più ammissibili per effetto della nuova delimitazione per l'ammissibilità (articolo 32, paragrafo 3) dette indennità sono decrescenti per un periodo massimo di quattro anni. Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione per l'ammissibilità e comunque al più tardi nel 2019. Tali indennità non eccedono inizialmente l'80 % dell'importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007 2013 conformemente a quanto previsto per le indennità

a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane e fino arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020. Quando l'indennità raggiunge i 25 EUR in seguito all'applicazione del meccanismo di degressività, lo Stato membro può mantenere l'indennità a tale livello fino al termine del periodo di graduale soppressione.”;

BENESSERE DEGLI ANIMALI

All'articolo 33, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“I pagamenti per il benessere degli animali previsti dalla presente misura sono concessi agli agricoltori che si impegnano volontariamente a realizzare interventi consistenti in uno o più impegni per il benessere degli animali e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.”;

GESTIONE DEL RISCHIO

All'articolo 36, la lettera c) del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

“uno strumento di stabilizzazione del reddito, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di tutti i settori a seguito di un drastico calo di reddito;”;

All'articolo 36, del paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera d):

“uno strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, consistente nel versamento di contributi finanziari ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori di un settore specifico a seguito di un drastico calo di reddito.”;

All'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Ai fini del presente articolo, per “agricoltore” si intende un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, quale applicabile nello Stato membro in questione.”;

All'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“Ai fini dei contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione, dello strumento di stabilizzazione del reddito e dello strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, per “fondo di mutualizzazione” si intende un regime riconosciuto dallo Stato membro conformemente al proprio ordinamento nazionale, che permette agli agricoltori affiliati di assicurarsi e di beneficiare di pagamenti compensativi in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizootie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale o a seguito di un drastico calo di reddito.”;

All'articolo 36, il secondo comma del paragrafo 5, che prevedeva la presentazione di una relazione della Commissione sull'applicazione del presente articolo entro il 31 dicembre 2018, è stato soppresso.

ASSICURAZIONE DEL RACCOLTO DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

All'articolo 37, il primo comma del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno previsto per i contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione è concesso solo per le polizze assicurative che coprono le perdite causate da avversità atmosferiche, epizootie, fitopatie o infestazioni parassitarie, da emergenze ambientali o da misure adottate ai

sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria, che distruggano più del 20 % della produzione media annua dell'agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno.”;

FONDI DI MUTUALIZZAZIONE

All'articolo 38, il primo comma del paragrafo 3, relativamente ai contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione, possono coprire anche:

“c) le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

d) il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.”

All'articolo 38, è soppresso il primo comma del paragrafo 3, che recitava *“il capitale sociale iniziale non può essere costituito da fondi pubblici.”*

All'articolo 38, il primo comma del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno è limitato all'aliquota di sostegno massima indicata nell'allegato II. Il sostegno per i contributi finanziari versati ai fondi di mutualizzazione tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e il capitale sociale iniziale del fondo di mutualizzazione”.

STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO PER GLI AGRICOLTORI DI TUTTI I SETTORI

All'articolo 39, per quanto concerne l'attivazione dello strumento, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno uno strumento di stabilizzazione del reddito, è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini del sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito, per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito nell'anno in cui il produttore diventa ammissibile all'assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall'agricoltore.”;

All'articolo 39, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“I contributi finanziari lo strumento di stabilizzazione del reddito possono coprire soltanto:

a) le spese amministrative di costituzione del fondo di mutualizzazione, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b) gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori. Il contributo finanziario può inoltre riferirsi agli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo di mutualizzazione ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di crisi;

- c) *le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;*
- d) *il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.”*

All'articolo 39, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Il sostegno è limitato all'aliquota massima indicata nell'allegato II. Il sostegno per gli importi versati dal fondo di mutualizzazione a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori, tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e il capitale iniziale del fondo di mutualizzazione.”;

STRUMENTO DI STABILIZZAZIONE DEL REDDITO PER GLI AGRICOLTORI DI UN SETTORE SPECIFICO

Nuovo Articolo 39 bis

“Il sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, è concesso soltanto in casi debitamente motivati e se il calo di reddito è superiore a una soglia minima del 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare il reddito annuo dell'agricoltore. Ai fini del sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, per “reddito” si intende la somma degli introiti che l'agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70% la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno in cui quest'ultimo diventa ammissibile all'assistenza in questione.”

Ai fini del sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito specifico per settore, si applica l'articolo 39, paragrafi da 2 a 5.”

INVESTIMENTI

All'articolo 45, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“Quando il sostegno è erogato tramite uno strumento finanziario istituito conformemente a quanto previsto per gli strumenti finanziari (articolo 37 del regolamento (UE) n. 1303/2013), il capitale di esercizio può essere considerato una spesa ammissibile. Tale spesa ammissibile non può essere superiore a 200 000 EUR o al 30 % dell'importo totale delle spese ammissibili per l'investimento qualora tale importo sia più elevato.”;

All'articolo 45, è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“Le disposizioni comuni previste per gli investimenti non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.”;

AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

All'articolo 60, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“In deroga all'articolo 65, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (che prevede l'ammissibilità della spesa a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica), in caso di misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o

cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione, i programmi di sviluppo rurale possono disporre che l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche dei programmi possa decorrere dalla data in cui si è verificato l'evento.”;

All'articolo 60, il secondo comma del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“A eccezione delle spese generali per gli onorari di professionisti o consulenti (di cui all'articolo 45, paragrafo 2, lettera c), per gli investimenti relativi alle misure che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE si considerano ammissibili soltanto le spese sostenute previa presentazione di una domanda all'autorità competente. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere nei loro programmi che siano ammissibili anche le spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche dello Stato membro o della regione e sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento.”;

All'articolo 60, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“I pagamenti effettuati dai beneficiari sono giustificati da fatture e documenti probatori. Ove ciò non risulti possibile, i pagamenti sono giustificati da documenti aventi forza probatoria equivalente, tranne per le forme di sostegno previste per tabelle standard di costi unitari, somme forfaitarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico, finanziamenti a tasso forfettario,.. (di cui all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013.)”;

VERIFICABILITA' E CONTROLLABILITA' DELLE MISURE

All'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“Se l'aiuto è concesso sulla base dei costi standard o dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno per la forestazione e imboschimento e per l'allestimento di sistemi agroforestali, per quanto riguarda il mancato guadagno e le spese di manutenzione, e per le misure che prevedono pagamenti a superficie e per capi animali, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano pre-determinati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. A questo scopo, un organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dalle autorità competenti per l'attuazione del programma effettua i calcoli o conferma l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. Una dichiarazione attestante l'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli è acclusa al Programma di sviluppo rurale.”;

Bibliografia

Commissione europea (2009), *Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni*, Com (2009) 591 definitivo, Bruxelles.

Commissione europea (2010), *Andamento della situazione dei mercati e conseguenti condizioni per estinguere il regime delle quote latte. Relazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio*, COM(2010) 727 def.

Esposti R. (2016), "Il tramonto della politica di mercato tra riforme dell'Ocm e andamento dei prezzi mondiali", *Agriregionieuropa*, Anno 12, Numero 46, Settembre 2016, Ancona.

European Commission (2017), *Initiative to Improve the Food Supply Chain*, 25 luglio 2017; <https://goo.gl/Szh9Sm>.

Frascarelli A. (2008), *L'Ocm unica e la semplificazione della Pac*, Working paper n. 5, febbraio 2008, Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione, Roma.

Frascarelli A. (2012), "Migliorare il funzionamento della filiera alimentare: una valutazione degli strumenti per la Pac dopo il 2013", *Rivista di Economia Agroalimentare*, n. 1/2012.

Frascarelli A. (2014), *Il sostegno della Pac tra competitività e beni pubblici*, relazione convegno SIDEA, Benevento, 18-20 settembre 2014.

Matthews A. (2013), *Did we really need the Milk Package?*, www.capreform.eu.



ISBN 978-88-96507-13-1